



COMUNE DI MODENA

N. 81/2019 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 12/12/2019

L'anno duemiladiciannove in Modena il giorno dodici del mese di dicembre (12/12/2019) alle ore 14:40, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	SI	GUADAGNINI IRENE	SI
POGGI FABIO	Presidente	SI	LENZINI DIEGO	SI
PRAMPOLINI STEFANO	Vice-Presidente	SI	MANENTI ENRICA	NO
AIME PAOLA		SI	MANICARDI STEFANO	SI
BALDINI ANTONIO		SI	MORETTI BARBARA	SI
BERGONZONI MARA		SI	PARISI KATIA	SI
BERTOLDI GIOVANNI		SI	REGGIANI VITTORIO	SI
BOSI ALBERTO		SI	ROSSINI ELISA	SI
CARPENTIERI ANTONIO		SI	SANTORO LUGIA	SI
CARRIERO VINCENZA		SI	SCARPA CAMILLA	SI
CIRELLI ALBERTO		SI	SILINGARDI GIOVANNI	SI
CONNOLA LUCIA		SI	STELLA VINCENZO WALTER	SI
DE MAIO BEATRICE		NO	TRIANNI FEDERICO	SI
FASANO TOMMASO		SI	TRIPPI FERDINANDO	SI
FORGHIERI MARCO		SI	VENTURELLI FEDERICA	SI
FRANCHINI ILARIA		SI		
GIACOBAZZI PIERGIULIO		SI		
GIORDANI ANDREA		SI		

E gli Assessori:

CAVAZZA GIANPIETRO	SI	BOSI ANDREA	SI
VANDELLI ANNA MARIA	NO	FERRARI LUDOVICA CARLA	SI
FILIPPI ALESSANDRA	SI	PINELLI ROBERTA	SI
BARACCHI GRAZIA	SI	FERRARI DEBORA	SI
BORTOLAMASI ANDREA	NO		

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 81

ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2018

Relatore: Assessore Cavazza

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28

Consiglieri votanti: 28

Favorevoli 18: i consiglieri Aime, Carpentieri, Carriero, Connola, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

Contrari 10: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, Giacobazzi, Giordani, Moretti, Prampolini, Rossi, Santoro e Silingardi.

Risultano assenti i consiglieri Bergonzoni, Cirelli, De Maio, Lenzini e Manenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 20, comma 1, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3 e seguenti del medesimo articolo;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (la soglia di fatturato è ridotta a 500.000 euro nel periodo transitorio relativo ai trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP, come stabilito dall'art. 26, comma 12-*quinquies* del TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (per le società di cui all'articolo 4, comma 7, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico, come previsto dall'art. 26, comma 12-*quater*, TUSP);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, TUSP, è consentito ai Comuni costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- che, nei limiti del vincolo richiamato al precedente alinea, a norma dell'art. 4, comma 2, TUSP, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, TUSP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016;

- che i commi 3, 6, 7, 8 e 9-ter dell'art. 4 del TUSP contemplano una serie di ulteriori attività per il cui svolgimento la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni in società (parrebbe, anche a prescindere dal cosiddetto vincolo di scopo di cui al menzionato art. 4, comma 1, TUSP), fra le quali si segnalano, per quanto d'interesse, quelle di gestione e organizzazione di spazi ed eventi fieristici, nonché le società bancarie di finanza etica e sostenibile;

Premesso altresì:

- che per l'adozione del provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni e per quello di razionalizzazione è fissato termine al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018;

- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 11, TUSP, per i provvedimenti ex art. 20 del medesimo Testo Unico adottati nel 2019 si deve prendere a riferimento la situazione al 31 dicembre 2018;

- che il piano di razionalizzazione, eventualmente predisposto al verificarsi delle condizioni di cui al sopra citato art. 20, comma 2, TUSP, deve essere corredato da apposita relazione tecnica e contenere specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione delle misure previste;

- che l'ambito della ricognizione e della (eventuale) razionalizzazione ex art. 20 del TUSP si estende alle partecipazioni societarie "dirette o indirette" detenute dalle amministrazioni pubbliche, ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, si deve intendere per "partecipazione" *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"* (ex art. 2, lett. f), del TUSP) e per "partecipazione indiretta" *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"* (ex art. 2, lett. g), del TUSP);

- che, a norma delle definizioni appena sopra richiamate, la razionalizzazione periodica a norma dell'art. 20 del Testo Unico ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di

tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Modena in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (le cui informazioni dettagliate sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune di Modena, nella sezione dedicata agli organismi partecipati www.comune.modena.it/organismi-partecipati).

Considerato:

- che è stata effettuata l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Modena in enti di tipo societario alla data di riferimento del 31 dicembre 2018 ed è stata verificata la ricorrenza dei presupposti previsti dal TUSP per il mantenimento e/o la razionalizzazione di dette partecipazioni societarie;
- che gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella relazione allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale sono altresì indicate le misure e le azioni che si propone di intraprendere con riferimento ad alcune società partecipate dal Comune;
- che nella medesima relazione è inoltre fornita indicazione circa le azioni intraprese e i risultati conseguiti in attuazione delle misure previste nel provvedimento di razionalizzazione periodica adottato a norma dell'art. 20 TUSP, approvato con propria deliberazione n. 86/2018, nonché quelle poste in essere nella più generale ottica della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", della "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (come da finalità esplicitate all'art. 1, comma 2, del TUSP);

Considerato altresì:

- che, anche in ragione dei differenti orientamenti registrati in dottrina e giurisprudenza, nella relazione allegata sono state assunte, sulla base di motivazioni e argomentazioni che si richiamano qui integralmente, in particolare le interpretazioni in merito:
 - 1) alla nozione di controllo relativa alle società e agli enti diversi dalle società (al precipuo fine di individuare le partecipazioni indirette *ex art. 2, lett. g), TUSP*, da includere nella razionalizzazione periodica delle partecipazioni);
 - 2) alla nozione di «fatturato» di cui all'art. 20, comma 2, lett. d);
- che, mancando una specifica disposizione del Testo Unico al riguardo, in conformità al riparto di competenze fra gli organi di governo comunali stabilito dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pare corretto ricomprendere nelle attribuzioni del Consiglio comunale sia l'adozione del provvedimento di razionalizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 TUSP, sia la valutazione in ordine al mantenimento delle partecipazioni in termini di "stretta necessità" per il perseguimento delle "finalità istituzionali dell'Ente" (*ex art. 4, comma 1, TUSP*), in quanto entrambi i provvedimenti implicano decisioni fondamentali in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*";
- che, in particolare, al pari dell'analisi già operata nell'ambito del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2017, oltre che confortati - *in parte qua* - dalla recente giurisprudenza di seguito richiamata, la valutazione in ordine alla sussistenza del requisito della "stretta necessità" è stato esteso anche alle partecipazioni di minoranza possedute in assenza di patti parasociali (contraddicendo sul punto il rilievo contenuto nella Sentenza 111/2018 della Corte dei conti - Sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna).

Richiamata, pertanto, la suddetta giurisprudenza, con la quale si afferma:

- che la partecipazione anche pulviscolare è una modalità organizzativa, incontrovertibilmente ammessa dal legislatore (*ex art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016*), spettante al Comune quale ente autonomo a fini generali (*ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*) e primo livello di allocazione delle funzioni amministrative, a cui attiene la ricognizione dei

bisogni della collettività di riferimento e la loro qualificazione come obiettivi di interesse pubblico da perseguire, nonché scelta delle modalità per la loro soddisfazione (*Consiglio di Stato – Sez. V – n.578/2019*);

- che sotto il profilo normativo nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti soci debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto, anche attraverso la stipula di patti parasociali, e che un obbligo in tal senso dovrebbe invece risultare da disposizioni normative espresse, in quanto “determinerebbe una sorta di <<consorzio obbligatorio>> tra enti territoriali posti tra loro in posizione equi ordinata”. (*Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale - Sentenze nn. 16/2019 e 25/2019*)
- che l’interesse pubblico che i soci pubblici sono tenuti a perseguire non necessariamente è compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche facenti capo a ciascuno di essi in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali (*cfr. Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale - Sentenza n. 25/2019*).

Richiamati, pertanto, i precedenti provvedimenti di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP, approvato con propria deliberazione n. 31/2017, e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni alla data del 31.12.2017, approvato con deliberazione consiliare n. 86/2018, ex art. 20 TUSP;

Valutato di condividere e approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione allegata, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e di autorizzare il compimento di tutte le azioni e misure in essa indicate, per le motivazioni ivi espresse;

Preso atto che la relazione allegata alla presente deliberazione contiene i dati e le informazioni di cui alle “Linee Guida Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti” in merito alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.lgs. n. 175 del 2016, pubblicate (in data 21 novembre 2018) sulla pagina http://www.dt.mef.gov.it/it/news/razionalizzazione_partecipazioni_publiche.html

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2019/323908 del 4.11.2019;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 2.12.2019;

D e l i b e r a

1. di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modena alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), contenuta nella relazione allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.
2. di approvare, in particolare, tutte le misure e le azioni in essa indicate - con riferimento a ciascuna società partecipata.
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno, mandato o documento per attuare e/o dare esecuzione a tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione allegata.
4. di trasmettere copia della presente deliberazione e della relazione a tutte le società partecipate dal Comune di Modena.
5. di comunicare l'esito della razionalizzazione in oggetto, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e di inviare copia della presente deliberazione e dei relativi allegati alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna e alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 15 del TUSP.
6. di dare atto che, con il provvedimento in oggetto, non sono state assunte misure di razionalizzazione, avendo valutato di mantenere le partecipazioni dirette nelle società - a tutt'oggi attive - in termini di "stretta necessità" per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, nonché accertato il rispetto dei parametri di cui all'art. 20 TUSP.
7. di dare atto che, alla data del 31.12.2018, questo Comune deteneva una partecipazione indiretta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.lgs. n. 175/2016, in BPER Banca S.p.A. (n. 1.250 azioni), per il tramite dell'Ente controllato "Fondazione Scuola materna G. Raisini", e che detta partecipazione, già oggetto di razionalizzazione ex deliberazione consiliare n. 86/2018, verrà dismessa entro il 31.12.2019, come da comunicazione della Fondazione medesima con lettera, agli atti prot. n.333470/2019.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
delle PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
al 31.12.2018
ai sensi dell' art. 20 del TUSP (D.Lgs. 175/2016)

INDICE GENERALE

1. Adempimenti obbligatori	pg. 3
2. Attività consentite	pg. 3
3. Perimetro oggettivo	pg. 5
4. Approfondimenti tecnici	pg. 9
5. Le Partecipazioni societarie del Comune di Modena	pg. 11
1. <i>ForModena Soc. cons. a r.l.</i>	pg. 13
2. <i>CambiaMo S.p.A.</i>	pg. 20
3. <i>aMo S.p.A.</i>	pg. 26
4. <i>Farmacie Comunali di Modena S.p.A.</i>	pg. 34
5. <i>Modena Fiere S.r.l.</i>	pg. 40
6. <i>Seta S.p.A.</i>	pg. 47
7. <i>ProMo Soc. cons. a r.l., in liquidazione</i>	pg. 56
8. <i>Hera S.p.A.</i>	pg. 59
9. <i>Banca Popolare Etica Soc. coop. p.A.</i>	pg. 63
10. <i>Lepida S.p.A.</i>	pg. 67
6. Informazioni relative all' attuazione delle misure di razionalizzazione	pg. 74
1. <i>BPER Banca S.p.A. (partecipazione indiretta)</i>	pg. 74
2. <i>Ervet S.p.A.</i>	pg. 75
7. Attivita' da intraprendere	pg. 79
8. Rinvii	pg. 82

PREMESSE

1. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche:

1) effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.

2) Qualora, in sede di analisi di cui al precedente punto, esse rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie indicate al successivo paragrafo 2;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 TUSP;

adottano un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

3) In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

- 4) Trasmettono i suddetti provvedimenti alla struttura di cui all'art. 15 TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

2. ATTIVITA' CONSENTITE

1) Ai sensi dell'art. 4 del TUSP, le amministrazioni pubbliche possono detenere, direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, solo se strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Entro il limite predetto è consentito mantenere partecipazioni societarie esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale¹, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016,

nonché in società in house che abbiano ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) o in società quotate, detenute al 31 dicembre 2015, ex art. 26, comma 3, TUSP.

2) Con riferimento alle fattispecie che interessano questo Comune, è inoltre consentito mantenere partecipazioni nelle seguenti società:

- a) società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7 TUSP);
- b) società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs 1 settembre 1993 n.385, a condizione che le partecipazioni non superino l'1 per cento del capitale sociale e non comportino ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (art. 4, comma 9, ter TUSP).

3) Alla luce delle indicazioni provenienti dalla magistratura contabile², si deve ritenere che la scelta di mantenere una determinata partecipazione imponga una valutazione anche in ordine all'economicità della gestione della società, ancorché il citato art. 20 del Testo Unico non faccia espressamente menzione di tale condizione. Detta verifica sarà confinata alle sole società per cui la situazione di equilibrio non risulti palese alla luce dei rispettivi dati di bilancio e industriali, e a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative (anche regionali). In queste ultime ipotesi è infatti lo stesso art. 5, comma 1, TUSP, a prevedere

¹ L' art. 2, lettere h) e i) del TUSP, nonché l'art. 112 del D.Lgs 267/2000, rispettivamente, definiscono

- "servizi di interesse generale": *"le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*;

- "servizi di interesse economico generale": *"i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato"*;

- "servizi pubblici locali": i servizi che hanno *"per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*.

² Su tutte, la recente Corte Conti-sez. contr. Veneto, 17 settembre 2018, n. 301, e Corte Conti-sez. contr. Piemonte, 28 aprile 2017, n. 48, ove è affermato (in buona sintesi) che la verifica dell'equilibrio economico-finanziario della società dovrebbe orientare un Ente nella scelta di mantenere o dismettere una certa partecipazione.

un'esenzione dagli oneri di motivazione analitica (anche) sul piano della convenienza economica.

3. PERIMETRO OGGETTIVO

Come stabilito dall'art. 1, comma 1, del TUSP la disposizione di cui al citato art. 20 si applica alle partecipazioni in società direttamente o indirettamente detenute dalla pubblica amministrazione.

Secondo le definizioni contenute all'articolo 2 del richiamato decreto:

- la partecipazione è diretta quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono ad essa diritti amministrativi;

- la partecipazione è indiretta quando è detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti al suo controllo.

Vengono pertanto utili, ai fini di una corretta perimetrazione della materia oggetto di analisi, i concetti di:

- altri organismi

- controllo

3.1 "Altri organismi"

Poiché l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, da effettuarsi annualmente ai sensi dell'art. 20 del TUSP, riguarda esclusivamente enti di tipo societario, con il presente provvedimento non verranno analizzate le partecipazioni detenute dal Comune di Modena in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, associazioni ecc.)

Gli organismi diversi dalle società rientrano nell'ambito dell'analisi di cui trattasi solo nel caso di partecipazioni indirette, ossia allorquando costituiscano il "tramite" attraverso cui la P.A. detiene partecipazioni in altra società, e a condizione che siano soggetti a controllo da parte della PA stessa.

Come specificato al paragrafo 3 delle "Linee Guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti" sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che, rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs n. 175/2016 [quindi possedendo essi stessi lo status di P.A di cui all'art. 2, comma 1, lettera a] dovranno procedere adottando un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (ad es.: i consorzi di cui all'art. 31 TUEL; le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL; gli enti pubblici economici; ecc).

3.2 "Definizione di controllo"

La nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) e m) del comma 1 dell'art. 2 del TUSP.

In particolare:

- ai sensi della citata lettera b) è definita «controllo» la situazione descritta nell'articolo 2359 del

codice civile, e quella ulteriore in cui, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto **il consenso unanime** di tutte le parti che condividono il controllo,

- ai sensi della citata lettera m) sono “società a controllo pubblico”: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b).

Secondo l'interpretazione contenuta al paragrafo 4.2 delle sopra citate “Linee Guida alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, la fattispecie della “Società a controllo pubblico” ricorre nelle seguenti ipotesi:

3.2.1 Controllo solitario:

a) il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria (ex art. 2359, comma 1, n 1) del cod.civ. [c.d. controllo di diritto];

b) il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (ex art. 2359, comma 1, n 2) del cod.civ. [c.d. controllo di fatto];

c) il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società (ex art. 2359, comma 1, n 3) del cod.civ. [c.d. controllo esterno].

3.2.2 Controllo congiunto:

a) una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;

b) una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria “*ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti*”;

c) una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria “*anche tramite comportamenti concludenti*”;

d) una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Si deve dare atto che sul concetto di controllo pubblico congiunto si è sviluppato un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale che può essere riassunto nei seguenti due orientamenti:

. secondo il primo orientamento, partendo dal presupposto che le prerogative della P.A. complessivamente intesa, sono tali da dover “necessariamente convergere, per obbligo istituzionale, al comune interesse pubblico”³, una società deve considerarsi a controllo pubblico (diretto o indiretto) anche quando:

a) la sommatoria delle quote di minoranza possedute da ciascun socio che sia una pubblica amministrazione, determina le maggioranze previste dai nn. 1) e 2) dell'art. 2359, comma 1, del cod.civ.

b) sono sufficienti a configurare la situazione di controllo comportamenti univoci e concludenti, non formalizzati.

. In base al secondo orientamento, viceversa, la stipula di adeguati patti parasociali o di clausole statutarie o l'esistenza di particolari norme di legge sono sempre necessari affinché possa configurarsi la situazione di controllo, non essendo sufficienti, all'uopo, comportamenti univoci e concludenti, ciò in quanto l'interesse pubblico che le singole pubbliche amministrazioni sono tenute a perseguire non è necessariamente compromesso dall'adozione di differenti scelte

³ Vedi tra tutte:

Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo - Deliberazione n. 11/2019 del 20 giugno 2019

Struttura di monitoraggio ex art. 15 del TUSP c/o Ministero dell'economia e delle finanze - Nota di orientamento del 15.2.2018

gestionali o strategiche che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui esso è l'Ente esponenziale⁴.

Al fine di dirimere tale contrasto l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali, presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nel mese di luglio 2019 ha diramato un atto di indirizzo teso a sollecitare *in parte qua* il legislatore⁵.

Nelle more della sollecitata pronuncia legislativa, si è fin qui ritenuto di privilegiare la lettura che configura la situazione di controllo solo in presenza di un accordo giuridicamente vincolante, sulla base delle considerazioni che di seguito vengono esposte.

L'orientamento che trae il suo presupposto dal paradigma

“perseguimento dell'interesse pubblico = PA soggetto unitario”

difficilmente si sposa con:

. l'autonomia riconosciuta *in particolare* agli Enti Locali territoriali quali Enti esponenziali delle comunità di riferimento, titolari perciò di funzioni amministrative proprie o conferite con legge per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo delle comunità medesime (art. 118 Costituzione; art. 3, commi 2 e 4 TUEL);

. alcuni importanti dettati normativi contenuti nello stesso D.Lgs. 175/2016, attraverso cui sono assegnati alle Amministrazioni pubbliche - singolarmente intese - poteri di indirizzo (vedi art. 19, comma 5) e di controllo (vedi, ad es., art. 13, comma 1) da esercitare individualmente, nonché il potere di verifica autonoma in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per il mantenimento della partecipazione societaria che sta alla base dell'adozione, eventuale, dei piani di razionalizzazione;

. il principio enunciato da una più che consolidata giurisprudenza la quale, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 16 e 17 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, dell' art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, dell'art. 11, comma 3, della L. n. 241/1990; nonché in virtù del principio costituzionale di buon andamento enunciato all'art. 97, comma 2, della Costituzione, al di fuori delle eccezioni espressamente previste dalla legge, quando parte di un accordo sia una Pubblica Amministrazione e pur ove questa agisca *iure privatorum*, è comunque richiesta la forma scritta *ad substantiam*⁶;

. il disposto di cui all'art. 9, comma 5, del TUSP, da considerarsi corollario del principio enunciato al precedente punto, in quanto per la conclusione, modificazione e lo scioglimento

4 Vedi:

Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 16/2019 del 22.5.2019 (confermata dalla recentissima pronuncia delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n.25 del 29.7.2019) secondo la quale il controllo non può comprovarsi/sussistere sulla base di “comportamenti univoci e concludenti” ma deve **esclusivamente** risultare da norme di legge, statutarie, contrattuali che:

a) richiedano il consenso unanime di tutte le PA.

b) siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Consiglio di Stato -sez. V n.578/2019- nella parte in cui, pur non intervenendo sulla definizione di società a controllo pubblico, riconosce che **la partecipazione pulviscolare**, quale modalità organizzativa incontroversamente ammessa dal legislatore (ex art.4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016), “è in principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di effettivamente incidere sulle decisioni strategiche della società [...] qualora **non siano stati previsti strumenti negoziali - ad es., patti parasociali - che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata**”.

5 Denominato: “Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla precisazione della definizione di “società a controllo pubblico” ai sensi e per gli effetti di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.

L'intervento del legislatore è stato da ultimo sollecitato anche dall' ANAC con delibera n 859 del 25.09.2019.

6 In tal senso anche Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 25/2019 nella parte in cui recita: “in presenza di pubbliche amministrazioni, obbligate alla trasparenza nella gestione della propria attività istituzionale e negoziale, i patti parasociali sono necessariamente formalizzati per iscritto e presuppongono un deliberato dell'organo amministrativo”.

di un patto parasociale richiede la deliberazione del Consiglio Comunale;

. il principio giuridico espresso dal brocardo latino: *“Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”*, sulla cui base:

- a. per la sussistenza della situazione di controllo congiunto il legislatore ha espressamente richiesto il consenso unanime dei partecipanti in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali;
- b. è stata espressamente prevista la fattispecie delle società a partecipazione pubblica anche di maggioranza (ex art.21, comma 3) come fattispecie distinta dalle società a controllo pubblico;
- c. solo alle società a controllo pubblico sono riferite specifiche prescrizioni normative, quali, ad es: l'art.3, comma 2, l'art. 6, l'art. 11, l'art. 13, l'art. 14, comma 2, l'art. 19 e l'art. 22 TUSP;
- d. è, viceversa, espressamente previsto che l'amministrazione pubblica titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale proponga agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10 dell'art. 11;
- e. non è stato sancito alcun obbligo di stipula di patti parasociali;
- f. nel TUSP non viene mai utilizzata l'espressione “controllo congiunto” mentre è previsto il “controllo analogo congiunto” che si realizza tutte le volte in cui “l'amministrazione esercita congiuntamente ad altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”. La stessa Corte dei Conti a Sezioni riunite nella recente Sentenza n 25/2019, sostiene che, laddove il legislatore avesse voluto intendere analoga modalità di azione fra pubbliche amministrazioni avrebbe usato identica terminologia.

La nozione di controllo fornita dal TUSP non è in ogni caso estensibile agli enti diversi dalle società stante anche la natura di normativa in deroga del decreto stesso che non ne consente l'applicazione in via analogica, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

Pertanto, allo specifico fine di dare piena attuazione all'art. 20, comma 1, del TUSP, nella parte in cui impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di “altri organismi soggetti a controllo” (ex art. 2, lett. g), si ritiene opportuno, sia in continuità con i precedenti provvedimenti adottati da questo Ente ai sensi degli artt. 24 e 20 TUSP (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31/2017 e n. 86/2018), che in conformità alle indicazioni provenienti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (cfr. delib. 26 luglio 2017, n. 19), qualificare la situazione di controllo nei confronti dei medesimi sulla scorta della definizione di **“ente strumentale controllato”** fornita dall'art. 11-ter del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e di seguito riportata.

Ai sensi del suddetto articolo si trova in situazione di controllo: *«l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione o l'Ente Locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente*

l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».

4. APPROFONDIMENTI TECNICI

4.1 Il fatturato

L'art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP detta soglia è ridotta a € **cinquecentomila** fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Poiché il succitato art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP ha ommesso di precisare le modalità di calcolo del "fatturato" necessarie a individuare la misura della "dimensione economica dell'impresa", in conformità a quanto riportato nel paragrafo 4.1 delle "Linee Guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti" - pubblicate in data 21.11.2018, che ricalca l'opzione già prescelta da questo Comune nell'ambito del proprio provvedimento di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP⁷, i valori di fatturato riportati nel presente documento risulteranno pari alla sommatoria degli importi indicati ai numeri 1 e 5 della lettera A) del conto economico, ex art. 2425 cod.civ., del bilancio individuale di ciascuna società, con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale ovvero, in caso di società svolgente attività finanziarie, alla sommatoria degli interessi attivi e proventi assimilati e delle commissioni attive.

4.2 Il provvedimento di analisi e razionalizzazione

Mancando una specifica disposizione del Testo Unico al riguardo, in conformità al riparto di competenze fra gli organi di governo comunali, stabilito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pare corretto ricomprendere nelle attribuzioni del Consiglio Comunale sia l'adozione del provvedimento di razionalizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 TUSP, sia la valutazione in ordine alla stretta necessità del mantenimento delle partecipazioni per il perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto entrambi implicano decisioni fondamentali in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali" (ex art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il presente documento verrà pertanto sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale per consentirgli di esercitare le prerogative di indirizzo politico, con particolare riferimento alla predetta valutazione di stretta necessità⁸.

Poiché il piano di razionalizzazione previsto dall'art. 20, comma 2, TUSP deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, in analogia con il disposto della norma transitoria contenuta al successivo art. 26, comma 11, nella redazione del presente documento si farà riferimento allo stato delle società partecipate al 31 dicembre 2018.

Nel redigere l'atto si terrà altresì conto delle osservazioni espresse dalla Sezione di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti (con deliberazione n. 130/2018).

⁷ Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2017.

⁸ Come anche sostenuto dal Consiglio di Stato con la già citata sentenza n.578/2019, la ricognizione dei bisogni della collettività di riferimento e la valutazione in merito agli obiettivi di interesse pubblico da perseguire, nonché la scelta delle modalità per la loro soddisfazione hanno natura politico-strategica e sono espressione dell'indirizzo politico amministrativo del Comune.

Pertanto, il presente documento racchiuderà:

- . l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Modena detiene partecipazioni dirette o indirette, alla data del 31.12.2018;
- . le eventuali misure di razionalizzazione da adottare all'esito della predetta analisi, con le indicazioni prescritte all'art.20, comma 2, TUSP circa le modalità e i tempi di attuazione del piano medesimo;
- . la relazione sui risultati conseguiti in attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP e del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2018.

I dati e le informazioni contenute nel presente documento saranno trasmessi e resi disponibili alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 15 del TUSP, e alla sezione di controllo della Corte dei Conti, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo Testo Unico, nei tempi e con le modalità stabilite dai predetti organi. Essi, inoltre, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. 14.03.2013, n 33.

5. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MODENA

Alla data di riferimento della presente relazione (31 dicembre 2018, come indicato dall'art. 26, comma 11, TUSP) il Comune di Modena possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

A) Partecipazioni dirette

Prog	Denominazione società	Codice fiscale	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
1	ForModena Soc. cons. a r.l.	02483780363	71,2500	Mantenimento
2	CambiaMo S.p.A.	03077890360	63,2240	Mantenimento
3	aMo S.p.A.	02727930360	45,0000	Mantenimento
4	Farmacie Comunali di Modena S.p.A.	02747060362	33,4000	Mantenimento
5	ModenaFiere S.r.l.	02320040369	14,6100	Mantenimento
6	SETA S.p.A.	02201090368	11,0500	Mantenimento
7	ProMo Soc. cons. a r.l. in liquidazione	01804520367	9,5000	Razionalizzazione
8	HERA S.p.A.	04245520376	6,5193	Mantenimento
9	Banca Popolare Etica Soc.coop.p a.	02622940233	0,0580	Mantenimento
10	Lepida S.p.A. (dal 01.01.2019 Lepida S.c.p.A.)	02770891204	0,0015	Mantenimento
11	ERVET S.p.A.	00569890379	-	Cancellata dal 1.5.2019

In conformità alle disposizioni e alle premesse innanzi riportate, nonché all'esito delle verifiche condotte in merito alla sussistenza delle condizioni di controllo delle società a partecipazione pubblica, di cui verrà dato conto nelle rispettive schede che seguiranno, le società controllate dal Comune di Modena risultavano essere:

- CambiaMo S.p.A.
- ForModena Soc. cons. a r.l.
- aMo S.p.A.

L'unica società soggetta a controllo analogo, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera c), del TUSP e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 è Lepida S.p.A.

Sempre in applicazione dell'opzione ermeneutica sopra evidenziata, gli Enti non societari soggetti a controllo da parte del Comune di Modena sono quelli individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 733/2018 con la quale sono stati definiti "il Gruppo Amministrazione Pubblica" e l'area di consolidamento per l'esercizio 2018 a norma del D.Lgs n. 118/2011. Detti organismi risultavano essere i seguenti:


- ASP Patronato per i Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano;
- ASP Caritas: servizi assistenziali per disabili;

- Fondazione Cresci@Mo;
- Fondazione Teatro Comunale di Modena;
- Fondazione Scuola materna Guglielmo Raisini;
- Fondazione Scuola materna Don Lorenzo Milani.

Sempre alla data di riferimento del presente provvedimento (31 dicembre 2018) i predetti enti possedevano le seguenti partecipazioni in società, che dunque risultavano essere partecipazioni indirette del Comune di Modena:

B) Partecipazioni indirette

Prog	Denominazione	Codice fiscale	Denominazione Tramite	% Quota di partecipazione detenuta dalla tramite	Esito della rilevazione
12	BPER BANCA S.p.A.	01153230360	Fondazione Scuola materna G. Raisini	0,000259709	azioni poste in vendita



1. ForModena Soc. cons. a r.l.

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Sede legale	Strada Attiraglio, 7 – 41122 Modena
Partita IVA	02483780363
Data di costituzione	30/12/1997
Data di trasformazione	06/02/2013
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	71,25%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

ForModena nasce dall'unificazione fra Modena Formazione S.r.l., Carpiformazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l, società pubbliche di formazione professionale che operavano precedentemente nel territorio modenese.

La società svolge le funzioni di gestione delegata agli Enti Locali in materia di formazione professionale ai sensi della L. R. dell'Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12 e si occupa di formazione sul lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, anche offrendo servizi educativi destinati all'istruzione e alla formazione dei giovani.

La società si occupa inoltre di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta nell'ambito del mercato del lavoro operando come agenzia di ricerca del personale sia pubblico che privato.

Come si ricava dai dati sintetici sopra esposti, ForModena è controllata dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod.civ., essendo la quota di partecipazione dell'Ente pari al 71,25% del capitale sociale.

Composizione del capitale sociale

Soci	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	71,25%	€ 142.500,00
Comune di Carpi	12,50%	€ 25.000,00
Unione Comuni Modenesi Area Nord	8,75%	€ 17.500,00
Comune di Vignola	3,75%	€ 7.500,00
Comune di Pavullo nel Frignano	3,75%	€ 7.500,00
Totale	100,00%	€ 200.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2014	2015	2016	2017	2018
€ 52.018,00	-€ 93.949,00	€ 3.459,00	€ 17.868,00	€ 13.102,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	Media
€ 1.619.635,00	€ 2.120.817,00	€ 2.008.718,00	€ 1.916.390,00

Altri dati da bilancio 2018

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	19	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 802.689,00
Numero amministratori	5	Compensi amministratori	€ 9.215,00
di cui nominati dall'Ente	2		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	€ 10.974,00
di cui nominati dall'Ente	1		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2016	31.12.2017	30.12.2018
A) Valore della produzione	€ 2.020.486,00	€ 2.062.106,00	€ 1.851.078,00
di cui contributi in c/esercizio	€ 444.338,00	€ 444.338,00	€ 448.366,00
B) Costi della produzione	€ 2.004.013,00	€ 2.035.517,00	€ 1.830.834,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 16.473,00	€ 26.589,00	€ 20.244,00
C) Proventi e Oneri Finanziari	-€ 1.848,00	-€ 1.855,00	-€ 1.168,00
D) Rettifiche di Valore di Attivita' Finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato prima delle imposte	€ 14.625,00	€ 24.734,00	€ 19.076,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 11.166,00	€ 6.866,00	€ 5.974,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 3.459,00	€ 17.868,00	€ 13.102,00
Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2016	31.12.2017	30.12.2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 75.781,00	€ 55.486,00	€ 38.420,00
C) Attivo circolante	€ 1.845.926,00	€ 2.026.306,00	€ 2.024.028,00
D) Ratei e risconti	€ 49.557,00	€ 23.102,00	€ 22.203,00
Totale attivo	€ 1.971.264,00	€ 2.104.894,00	€ 2.084.651,00

Passivo	31.12.2016	31.12.2017	30.12.2018
A) Patrimonio Netto	€ 534.547,00	€ 552.413,00	€ 455.033,00
B) Fondi Per Rischi E Oneri	€ 0,00	€ 5.590,00	€ 5.590,00
C) Trattamento Di Fine Rapporto Di Lavoro Subordinato	€ 225.695,00	€ 231.665,00	€ 254.811,00
D) Debiti	€ 1.211.022,00	€ 1.315.226,00	€ 1.369.217,00
E) Ratei E Risconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Passivo	€ 1.971.264,00	€ 2.104.894,00	€ 2.084.651,00

Analisi della partecipazione

ForModena, che ha assorbito le funzioni precedentemente svolte dal Centro di Formazione Professionale "Patacini" gestito dal Comune di Modena su delega regionale, progetta e realizza attività formative con lo scopo di favorire l'occupazione qualificata intervenendo sulla crescita delle professionalità delle risorse umane.

In particolare, la società svolge le proprie attività principalmente nei seguenti ambiti:

- . formazione a supporto delle politiche di welfare (formazione per operatori delle strutture socio-assistenziali, per i portatori di handicap, per le fasce deboli sul mercato del lavoro; iniziative di formazione/azione a supporto dei processi di accreditamento delle strutture socio-assistenziali, interventi finalizzati ad accompagnare la programmazione del welfare locale);
- . formazione e servizi a supporto delle transizioni (collaborazione con il sistema scolastico relativamente ai percorsi di assolvimento dell'obbligo, attivazione di percorsi formativi di raccordo formazione/lavoro, gestione dei progetti di alternanza nella scuola superiore, realizzazione di servizi per le transizioni lavorative di persone adulte, occupate e non occupate);
- . formazione per le filiere produttive/distretti (interventi in quei contesti territoriali nei quali non sono presenti altre specifiche agenzie formative, per sviluppare e consolidare le competenze distintive delle filiere produttive e la loro competitività, supportando in particolare gli adeguamenti normativi sui temi della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della tutela dei consumatori, il sostegno alla nuova imprenditoria, le politiche di conciliazione e pari opportunità di genere, l'integrazione dei lavoratori immigrati, l'innalzamento e la qualificazione delle professionalità);
- . formazione per la Pubblica Amministrazione.

Come pure esposto nel precedente provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 TUSP (approvato con delibera consiliare n. 86/2018), ForModena è la società risultante dall'aggregazione di tre preesistenti società pubbliche di formazione professionale operanti nel territorio modenese: Modena Formazione S.r.l. (controllata dal Comune di Modena), Carpiformazione S.r.l. (controllata dal Comune di Carpi e partecipata dal Comune di Modena) e Iride Formazione S.r.l. (interamente partecipata dall'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord).

Tecnicamente la predetta aggregazione si è realizzata attraverso il seguente percorso:

- . ingresso dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord nella compagine sociale di Modena Formazione e consolidamento della partecipazione del Comune di Carpi in Modena Formazione;
- . trasformazione di Modena Formazione da società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata - al fine di rafforzarne ulteriormente la connotazione di soggetto privo di finalità lucrative - e contestuale modifica della denominazione in "ForModena Formazione

professionale per i territori modenesi Soc. cons. a r.l.”, avvenuta in data 06.02.2013;

- . acquisizione, da parte di ForModena, dei rami di azienda di Carpiformazione e Iride Formazione necessari per lo svolgimento delle attività;
- . messa in liquidazione di Carpiformazione e Iride Formazione, disposte, una volta conclusi lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi in corso, mediante deliberazioni delle rispettive assemblee dei soci nel mese di dicembre 2013. Per quanto riguarda Carpiformazione (come detto, partecipata dal Comune di Modena) la fase di liquidazione si è conclusa con il deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione in data 19.01.2015 e con il conseguente riparto dell'attivo residuo (al Comune di Modena è stata attribuita un'assegnazione in denaro dell'importo di € 8.305,45); la società è quindi stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.06.2015.
- . La compagine sociale di ForModena è mutata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 che ha imposto ai soci pubbliche amministrazioni un'attenta analisi delle partecipazioni societarie possedute al fine di identificare quelle strettamente necessarie alla realizzazione dei propri fini istituzionali, con conseguente obbligo di dismettere le partecipazioni non indispensabili. In tale ambito i soci: Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Azienda USL di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Comune di Pavullo e Comune di Vignola, avendo valutato che la propria partecipazione nella società non integrasse i requisiti di cui sopra, hanno adottato piani di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L n. 190 /2014, e degli artt. 24 e 20 TUSP. Tra questi soci, i primi tre hanno maturato il diritto alla liquidazione della quota nel corso dell'esercizio 2018 e pertanto non fanno più parte della compagine sociale.
- . Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie alla liquidazione delle quote dei soci uscenti, l'assemblea straordinaria di ForModena del 12.11.2018 ha deliberato una riduzione nominale del capitale sociale da € 774.684 a € 200.000, con contestuale creazione di una riserva straordinaria, in parte utilizzata a copertura delle perdite pregresse.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016:

a. posto che, dapprima con la L.R. Emilia-Romagna 7 novembre 1995, n. 54, poi con la L.R. Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, sono state espressamente attribuite ai Comuni le funzioni di gestione di attività di formazione professionale ed è stato previsto che dette funzioni possano essere esercitate “in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati⁹”, la partecipazione del Comune di Modena in ForModena deve ritenersi coerente con le finalità istituzionali assegnate dalla legislazione (esclusivamente) competente in materia¹⁰.

L'attività della società è inoltre qualificabile come “servizio di interesse economico generale” (ex art. 2, lett. i), TUSP) tanto in virtù della collocazione che riceve nell'ambito della normativa europea¹¹ quanto, e di conseguenza, della disciplina che riceve a livello regionale: in particolare l'art. 28 della L.R. Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 qualifica per l'appunto la formazione professionale come “servizio pubblico”. La partecipazione del Comune di Modena risulta quindi ammissibile ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), TUSP.

9 La Società ForModena S.c.a r.l. è Ente Accreditato dalla Regione Emilia Romagna per le seguenti tipologie formative: Obbligo Formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua e Permanente, Utenze Speciali; sul punto va tenuto presente che l'accreditamento da un lato sottopone la società al costante controllo regionale per il rispetto di tutti i requisiti di varia natura previsti ai fini del suo mantenimento dall'altro consente alla stessa di avere accesso ai bandi di gara e avvisi di chiamata e di essere assegnataria, in regime concessorio o di appalto, di un volume importante di piani e progetti a finanziamento pubblico.

10 Infatti “con l'entrata in vigore della revisione costituzionale dell'art. 117 Cost., la formazione professionale è divenuta oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni”, come ha stabilito, fra le altre, la Corte Cost., 26 aprile 2012, n. 108.

11 Per una efficace sintesi di detti richiami normativi cfr. la Guida pubblicata dalla Commissione Europea in data 29.04.2013: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_it.pdf

b) l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, due dei quali indicati dal Comune di Modena in conformità al patto parasociale stipulato fra tutti i soci (in vigore a far data dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012). Il Presidente riceve un compenso annuo di € 8.000 mentre gli altri componenti un gettone di presenza di € 64 per un massimo di 6 sedute (cioè in misura pari all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e dell' art. 11, comma 7, TUSP). Posto che il numero medio dei dipendenti nel 2018 è stato pari a 19 unità, risulta rispettato il parametro di cui al comma 2, lett. b), dell'art.20.

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione; con decisione dei soci assunta in assemblea in data 26 luglio 2017 (e successivamente trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura ex art. 15 TUSP) è stato rinnovato il consiglio d'amministrazione in composizione collegiale (cinque membri) per le seguenti motivazioni:

(i)“un Consiglio di Amministrazione di cinque membri garantisce un'adeguata rappresentanza di tutti i soci in seno al medesimo organo in virtù del patto parasociale sottoscritto fra questi, nonché la conseguente possibilità di influire (mediatamente) sulla gestione della società per il tramite di detti rappresentanti”;

(ii)“l'importanza della rappresentanza territoriale all'interno del Consiglio di Amministrazione [...] può dirsi addirittura accresciuta in ragione delle molteplici attività della società (in corso e programmate) rivolte a conseguire una specializzazione di missione sulle vocazioni produttive dei territori”;

(iii)“fermo restando che l'attuale organo amministrativo è già frutto della razionalizzazione (sia in termini di spesa che di composizione numerica) derivante dall'operazione di aggregazione sopra menzionata, la riduzione del numero degli amministratori non comporterebbe alcun risparmio di spesa significativo”. Invero, mentre quattro consiglieri percepiscono a tutt'oggi esclusivamente un gettone di presenza di € 64 a seduta (per un massimo di sei sedute all'anno), l'unico membro a ricevere un compenso è il Presidente. Detto compenso, pari a € 8.000 annui, andrebbe comunque mantenuto anche nel caso di Amministratore unico, seppure in misura rideterminabile.¹²

c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da ForModena;

d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 500.000;

e) sebbene ForModena sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art.20, comma 2, lett. e), TUSP, la società ha realizzato risultati negativi solamente in uno degli ultimi cinque esercizi (esercizio 2015);

f) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, si consideri che i compensi riconosciuti ai

¹² Si specifica, al riguardo che, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è avvenuto in data 26 luglio 2017 e che solo successivamente Università di Modena e Reggio Emilia, Azienda Usl di Modena, Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Comune di Pavullo nel Frignano e Comune di Vignola, rispettivamente nelle seguenti date: 28.11.2017 (con lettera prot. n. 179528, integrata il 06.02.2018 con comunicazione, prot. n. 23434); 22.02.2018 (con lettera prot. n. 13825, integrata il 16.03.2018, con comunicazione, prot. n. 20286); 31.5.2018; 17.09.2018 e 03.01.2019, hanno manifestato ciascuna la propria volontà di recesso. Alla scadenza del mandato triennale del C.d.A., pertanto, verrà valutato se mantenerne la composizione collegiale sulla base della permanenza o meno dei presupposti motivazionali sopra riportati.

componenti del consiglio di amministrazione della società sono stati ridotti nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 e che, in occasione dell'ultimo rinnovo dell'organo amministrativo (come sopra riportato alla lett. b), tali compensi sono stati mantenuti invariati, ovvero contenuti entro i parametri prescritti dalla normativa vigente. Ferma l'insussistenza di un'esigenza di ridurre dette voci di costo nei termini di una "necessità", allo scopo di perseguire la massima razionalizzazione delle spese di funzionamento sono state adottate le misure in seguito riportate;

g) non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare ForModena ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che ForModena è già una società risultante dall'aggregazione di tre preesistenti società pubbliche di formazione professionale operanti nel territorio modenese.

Si specifica inoltre che:

- . nell'esercizio 2018 la società ha gestito importanti progetti di formazione professionale nel territorio di riferimento, parte dei quali sono proseguiti o riproposti nell'esercizio 2019;
- . la riduzione del capitale sociale decisa, come già esposto, con deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 12 novembre 2018 per la liquidazione delle quote dei soci uscenti (Università di Modena e Reggio Emilia, Azienda Usl di Modena, Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Comune di Pavullo nel Frignano e Comune di Vignola) e per la copertura delle perdite pregresse, non ha inciso sull'adeguatezza del capitale stesso alle esigenze della società;
- . il Comune di Modena ha rafforzato la partecipazione di controllo nella società che ancor più garantisce le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata.
- . Per quanto concerne le ulteriori motivazioni che sorreggono la scelta di mantenere la partecipazione, si rinvia a quanto già esposto nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2017.

Per tutto quanto sopra detto e posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si ritiene di mantenere la partecipazione societaria in ForModena in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni intraprese

ForModena è il risultato di un'operazione di razionalizzazione che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, è pienamente rispondente ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2, di detto Testo Unico, avendo comportato:

- . una riduzione dei costi di gestione (in particolare i costi fissi per locazioni e spese condominiali, utenze, manutenzioni, organi sociali e spese generali);
- . una più generale ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla formazione professionale derivanti dal Fondo Sociale Europeo;
- . l'aggregazione di tre società precedentemente operanti nel territorio che svolgevano attività fra loro simili (Modena Formazione S.r.l., Carpiformazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l.).

Come anche esposto nell'ambito del provvedimento adottato a norma dell'art. 24 TUSP, con delibera dell'assemblea straordinaria in data 29 dicembre 2016, lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste in materia di "società a controllo pubblico" dal predetto Testo Unico.

La società si è altresì conformata alle disposizioni del TUSP con particolare riguardo:

- . alla relazione sul governo societario (ex art. 6, comma 4), nell'ambito della quale sono stati valutati i rischi di crisi aziendale;
- . alla revisione del modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e delle norme interne relative all'anticorruzione e alla trasparenza, secondo quanto previsto dalle linee guida dell'ANAC n. 1134 del 2017;
- . all'adozione del "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale".

Si segnala, inoltre che, essendosi concluso, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018, il mandato del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti, in ossequio alle indicazioni espresse nei provvedimenti di razionalizzazione delle società partecipate adottati dal Comune di Carpi e dall'Unione dei Comuni dell'Area Nord, l'assemblea ordinaria in data 29.04.2019 ha nominato, per un triennio, un solo Sindaco in luogo del Collegio sindacale.

Tanto in ossequio allo specifico obbligo di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, quanto ai sensi del disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, il Comune di Modena, al fine di perseguire la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", la "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica", ha provveduto ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 e 2019-2021 approvate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n.16 del 22 .02.2018 e n. 95 del 20.12.2018.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2018 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26.09.2019, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese, alla data di riferimento della presente razionalizzazione periodica la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena.

2. CambiaMo S.p.A.

Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna n. 210, - 41122 Modena
Partita IVA	03077890360
Data di costituzione	20/07/2006
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	63,224%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la realizzazione di tutti gli interventi necessari a dare compiuta attuazione al CDQ II - Contratto di Quartiere II, finalizzato alla riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord. Tale comparto è stato ricompreso nell'area di riqualificazione urbana con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.03.2004, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n.19/98.

La Società può inoltre attuare interventi di riqualificazione urbana in altri comparti del territorio comunale, che siano finalizzati al superamento di elementi di degrado fisico e sociale.

Come si ricava dai dati sintetici sopra esposti, la società è controllata dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod.civ., posto che l'Ente detiene il 63,224% delle azioni emesse dalla società.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	10.397.419	63,224%	€ 10.397.419,00
ACER Modena	6.048.000	36,776%	€ 6.048.000,00
Totale	16.445.419	100,00%	€ 16.445.419,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2014	2015	2016	2017	2018
€ 8.340,00	€ 172.872,00	-€ 50.650,00	€ 26.392,00	€ 7.007,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	Media
€ 5.457.423,00	€ 1.758.689,00	€ 1.967.038,00	€ 3.061.050,00

Altri dati da bilancio 2018

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	3	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 78.194,00
Numero amministratori	3	Compensi amministratori	€ 0,00
di cui nominati dall'Ente	2		
Nr. componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	€ 7.000,00
di cui nominati dall'Ente	3		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) valore della produzione	€ 6.008.668,00	€ 1.948.964,00	€ 2.319.819,00
di cui contributi in c/esercizio	€ 4.067.014,00	€ 1.390.213,00	€ 1.630.487,00
B) costi della produzione	€ 5.982.677,00	€ 1.777.702,00	€ 2.159.725,00
differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	€ 25.991,00	€ 171.262,00	€ 160.094,00
C) proventi e oneri finanziari	-€ 33.464,00	-€ 41.119,00	-€ 15.001,00
D) rettifiche di valore di attivita' finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risultato prima delle imposte	-€ 7.473,00	€ 130.143,00	€ 145.093,00
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 43.177,00	€ 103.751,00	€ 138.086,00
23) utile (perdita) dell'esercizio	-€ 50.650,00	€ 26.392,00	€ 7.007,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
a) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) immobilizzazioni	€ 146.687,00	€ 189.997,00	€ 151.254,00
c) attivo circolante	€ 19.265.211,00	€ 19.672.811,00	€ 20.860.091,00
d) ratei e risconti	€ 4.074,00	€ 3.533,00	€ 2.510,00
totale attivo	€ 19.415.972,00	€ 19.866.341,00	€ 21.013.855,00

Passivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Patrimonio Netto	€ 16.780.675,00	€ 16.807.066,00	€ 16.814.074,00

B) Fondi per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 4.730,00	€ 9.377,00	€ 14.138,00
D) Debiti	€ 2.603.340,00	€ 3.017.970,00	€ 2.019.368,00
E) Ratei e risconti	€ 27.227,00	€ 31.928,00	€ 2.016.275,00
Totale Passivo	€ 19.415.972,00	€ 19.866.341,00	€ 21.013.855,00

Analisi della partecipazione

CambiaMo S.p.A. è una società di trasformazione urbana (STU) costituita ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in seguito, per brevità "TUEL") e dell'art. 6 della L.R. Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19, fra ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna) della Provincia di Modena e il Comune di Modena, allo scopo di "progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" per l'attuazione del progetto "Riqualificazione urbanistica e sociale del Condominio RNORD 1 e 2 e Aree limitrofe" parzialmente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Emilia Romagna all'interno dei "Contratti di quartiere II, programmi innovativi di recupero e di riqualificazione urbana".

Alla società sono inoltre stati affidati i compiti legati alla sottoscrizione di accordi, protocolli e convenzioni con gli organismi regionali e statali in materia di finanziamenti pubblici e di attuazione degli stessi.

Nel merito dell'attivazione dei programmi pubblici di finanziamento, la STU, come soggetto attuatore dei programmi, è divenuta il braccio operativo dei soci.

Al programma Ministeriale e Regionale denominato "Contratti di Quartiere II", riguardante il territorio del Comune di Modena, sono seguiti ulteriori programmi di finanziamento pubblico: il Programma Integrato di edilizia sociale (PIPERS); il Programma per la riqualificazione urbana (PRU); il Programma speciale d'area (PSA).

Detta società è la firmataria, quale soggetto attuatore, dei relativi accordi di programma, convenzioni e accordi operativi.

Sempre nell'ambito di tali programmi di finanziamento pubblico e dei processi di riqualificazione urbana attivati dall'Amministrazione Comunale, la STU è intervenuta - sia come soggetto attuatore di interventi di nuova edificazione, sia in proprio, conformemente al proprio statuto - nel progetto di riqualificazione dell'area dell'ex Mercato Bestiame di Modena. Detto progetto prevede la realizzazione, tra l'altro, di interventi di edilizia sovvenzionata ERP e delle relative opere di urbanizzazione.

La STU interverrà anche nell'ambito del programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), in particolare operando sulla riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della Città di Modena.

Le attività sopra elencate sono state affidate alla Società con la convenzione ex art. 120, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23 novembre 2017.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016:

a) La facoltà per gli enti locali di costituire (o detenere partecipazioni in) società di trasformazione

urbana è espressamente prevista all'art. 120 TUEL, norma inserita nel titolo V, rubricato: "Servizi e interventi pubblici locali", del Testo unico.

L'attività svolta dalla società, anche in base alla valutazione operata a priori dal legislatore del TUEL, è pertanto rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale (tra cui gli interventi di trasformazione urbana), ed è qualificabile come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP.

b) Nel corso dell'esercizio 2015 la società, in conformità al nuovo quadro normativo risultante dalla riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs Act), ha assunto tre dipendenti, impiegati a tutto il 2018. In aderenza con quanto previsto all'art. 11, comma 3, TUSP, la STU ha altresì introdotto nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo dell'attuale consiglio di amministrazione.

L'assemblea della società ha tuttavia deciso di mantenere invariata la composizione dell'organo amministrativo, composto da tre membri, anche in occasione dell'ultimo rinnovo avvenuto in data 14 maggio 2018, e ha trasmesso la relativa deliberazione, adeguatamente motivata, tramite PEC in data 14 novembre 2018, alla Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti e alla struttura ex art. 15 TUSP, replicando alle osservazioni contenute nella deliberazione Corte Conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 8 novembre 2018, n. 130.

Dette motivazioni, riferite sia alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che alle esigenze di contenimento dei costi, vengono di seguito riportate: 1. "un Consiglio di Amministrazione di tre membri garantisce un'adeguata (nonché proporzionale) rappresentanza dei due unici soci della società in seno al medesimo organo"; 2. "l'importanza della rappresentanza di entrambi i soci all'interno del Consiglio di Amministrazione può dirsi addirittura accresciuta in ragione delle molteplici collaborazioni poste in essere dalla società con i soci medesimi"; 3. "la riduzione del numero degli amministratori non comporterebbe il benché minimo risparmio di spesa" "posto che ai componenti del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente) non viene attualmente erogato alcun compenso (né, tantomeno, alcun gettone di presenza)".

c) Il Comune di Modena non ha costituito altre società di trasformazione urbana né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da CambiaMo S.p.A. Nella più generica ottica di creare sinergie fra gli organismi partecipati dal Comune di Modena, è tutt'ora in vigore la convenzione, stipulata alla fine del mese di marzo 2017, tra la STU e il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi (cui è affidato il compito di curare l'attuazione dei Piani per gli Insediamenti Produttivi nell'ambito della pianificazione territoriale dei Comuni e della Provincia), al fine di: definire un'unitaria direzione generale delle strutture dei due enti; condividere i servizi gestionali, tecnici e giuridico-amministrativi per rispondere alle carenze di organico della STU e per ampliare, valorizzare e/o consolidare le competenze specialistiche del Consorzio; condividere gli spazi e gli uffici del Consorzio.

d) Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ai € 500.000.

e) Sebbene (come sopra esposto) sia stata costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, e non sia, pertanto, applicabile il disposto dell' art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, la società ha realizzato risultati negativi solamente in uno degli ultimi cinque esercizi (esercizio 2016).

f) Non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP. Si sottolinea infatti che, come emerge dai dati sopra esposti, la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario.

g) Non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare CambiaMo S.p.A. ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Per quanto concerne le ulteriori motivazioni che sorreggono la scelta di mantenere la partecipazione (che vanno dunque a comporre quella “stretta necessità” di cui all’art.4, comma 1, TUSP), si rinvia a quanto già esposto nell’ambito del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2017.

Per tutto quanto sopra esposto, posto il rispetto dei parametri indicati all’art. 20 TUSP, si ritiene di mantenere la partecipazione societaria nella società di cui trattasi, in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

Azioni intraprese

Come anche esposto nella precedente deliberazione consiliare n. 86/2018, con delibera dell’assemblea straordinaria, in data 22 dicembre 2016, lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste in materia di “società a controllo pubblico” dal predetto Testo Unico.

La società si è altresì conformata alle disposizioni del TUSP nominando un revisore legale dei conti per il triennio 2017-2019 (con deliberazione assembleare del 1 agosto 2017), e adottando un adeguato Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza a seguito dell’emanazione delle nuove Linee Guida ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017. La società ha altresì adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2018) e ha nominato un Organismo di Vigilanza.

Nella seduta del 21 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato il regolamento per la selezione e l’assunzione del personale dipendente (quale allegato n. 01 del modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001, di cui costituisce parte integrante).

E' stato inoltre approvato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all’art. 6 TUSP. Nell’ambito del suddetto programma la società ha confermato di ritenere non necessaria l’istituzione di un ufficio di controllo interno strutturato, in aggiunta agli organi di controllo già previsti, in ragione delle caratteristiche dimensionali e organizzative della medesima (su tutte, un organico di sole tre unità di personale, oltre al direttore). Il controllo interno societario è, in particolare, garantito da specifici uffici: il direttore e l’ufficio amministrativo collaborano con gli organi di controllo statutario, riscontrandone tempestivamente le richieste e riferendo sulla regolarità e l’efficienza della gestione. Ulteriori attività di controllo vengono svolte dall’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tanto in ossequio allo specifico obbligo di cui all’art. 19, comma 5, TUSP, quanto ai sensi del disposto di cui all’art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, il Comune di Modena, al fine di perseguire la “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”, la “tutela e promozione della concorrenza e del mercato” e la “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”, ha provveduto ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 e 2019-2021 approvate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n.16 del 22 .02.2018 e n. 95 del 20.12.2018.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l’esercizio 2018 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla

deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 26 settembre 2019, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese, alla data di riferimento della presente razionalizzazione periodica la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena.

3. aMo S.p.A.

Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna 210 – 41122 Modena
Partita IVA	02727930360
Data di costituzione	09/06/2003
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2032
Quota del Comune di Modena	45,00%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale previste dalla L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

In particolare, la società svolge, per conto degli enti locali della provincia di Modena, le seguenti attività previste dallo statuto:

- . la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinandoli con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- . la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e dei servizi complementari quali, ad esempio, quali ad esempio i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;
- . la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e di trasporto disabili;
- . lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti Locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
- . la progettazione, d'intesa con gli Enti Locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e una minore pressione sulla rete della viabilità locale;
- . la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità, quali ad esempio reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- . la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;

- . la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (*clearing*);
- . l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
- . la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- . la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute;
- . la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. 30/1998;
- . la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale e alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità; - la progettazione e la gestione di interventi di *mobility management* d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale; - la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
- . la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione e allo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- . lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- . l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;
- . ogni altra funzione assegnata dagli Enti Locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofilotranviari.

L'art. 1 dello statuto sociale prevede che le azioni della società, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 30/1998, siano possedute esclusivamente dagli Enti Locali della provincia di Modena.

Come già esposto sia nell'ambito del provvedimento di revisione straordinaria, che nel provvedimento di razionalizzazione periodica, adottati da questo Ente, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 31/2017, e n. 86/2018, la società è controllata dal Comune di Modena in quanto l'Ente, che detiene il 45% delle azioni, esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, del cod.civ.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore Nominale
Comune di Modena	2.390.768	45,00%	€. 2.390.768,00
Amministrazione provinciale di Modena	1.540.720	29,00%	€. 1.540.720,00
Comune di Bastiglia	1.376	0,03%	€. 1.376,00
Comune di Bomporto	11.920	0,22%	€. 11.920,00

Comune di Campogalliano	528	0,01%	€ 528,00
Comune di Camposanto	2.624	0,05%	€ 2.624,00
Comune di Carpi	510.416	9,61%	€ 510.416,00
Comune di Castelfranco Emilia	67.104	1,26%	€ 67.104,00
Comune di Castelnuovo Rangone	9.696	0,18%	€ 9.696,00
Comune di Castelvetro	11.488	0,22%	€ 11.488,00
Comune di Cavezzo	5.216	0,10%	€ 5.216,00
Comune di Concordia sulla Secchia	5.872	0,11%	€ 5.872,00
Comune di Fanano	928	0,02%	€ 928,00
Comune di Finale Emilia	35.088	0,66%	€ 35.088,00
Comune di Fiorano Modenese	20.640	0,39%	€ 20.640,00
Comune di Fiumalbo	128	0,00%	€ 128,00
Comune di Formigine	116.512	2,19%	€ 116.512,00
Comune di Frassinoro	1.248	0,02%	€ 1.248,00
Comune di Guiglia	1.920	0,04%	€ 1.920,00
Comune di Lama Mocogno	1.872	0,04%	€ 1.872,00
Comune di Maranello	43.312	0,82%	€ 43.312,00
Comune di Marano sul Panaro	2.832	0,05%	€ 2.832,00
Comune di Medolla	12.944	0,24%	€ 12.944,00
Comune di Mirandola	67.744	1,28%	€ 67.744,00
Comune di Montecreto	288	0,01%	€ 288,00
Comune di Montefiorino	1.136	0,02%	€ 1.136,00
Comune di Montese	1.408	0,03%	€ 1.408,00
Comune di Nonantola	400	0,01%	€ 400,00
Comune di Novi di Modena	11.648	0,22%	€ 11.648,00
Comune di Palagano	1.168	0,02%	€ 1.168,00
Comune di Pavullo nel Frignano	37.552	0,71%	€ 37.552,00
Comune di Pievepelago	864	0,02%	€ 864,00
Comune di Polinago	592	0,01%	€ 592,00
Comune di Prignano sulla Secchia	1.824	0,03%	€ 1.824,00
Comune di Ravarino	3.696	0,07%	€ 3.696,00
Comune di Riolunato	208	0,00%	€ 208,00
Comune di San Cesario sul Panaro	4.768	0,09%	€ 4.768,00
Comune di San Felice sul Panaro	14.992	0,28%	€ 14.992,00

Comune di San Possidonio	1.856	0,04%	€ 1.856,00
Comune di San Prospero	5.408	0,10%	€ 5.408,00
Comune di Sassuolo	254.928	4,80%	€ 254.928,00
Comune di Savignano sul Panaro	7.504	0,14%	€ 7.504,00
Comune di Serramazzoni	8.608	0,16%	€ 8.608,00
Comune di Sestola	1.424	0,03%	€ 1.424,00
Comune di Soliera	21.520	0,41%	€ 21.520,00
Comune di Spilamberto	21.216	0,40%	€ 21.216,00
Comune di Vignola	45.248	0,85%	€ 45.248,00
Comune di Zocca	1.696	0,03%	€ 1.696,00
Totale	5.312.848	100,00%	€ 5.312.848,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2014	2015	2016	2017	2018
€ 91.746,00	€ 66.104,00	€ 55.061,00	€ 61.303,00	€ 101.031,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	Media
€ 28.572.046,00	€ 28.597.280,00	€ 28.367.672,00	€ 28.512.333,00

Altri dati da bilancio 2018

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	12	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 777.160,00
Numero amministratori	1	Compensi amministratori	€ 33.059,00
di cui nominati dall'Ente	1		€ 0,00
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo (come da nota integrativa)	€ 17.000,00
di cui nominati dall'Ente	5		€ 0,00

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
A) Valore della produzione	€ 28.572.046,00	€ 28.597.280,00	€ 28.367.672,00
di Cui Contributi In C/Esercizio	€ 27.019.122,00	€ 26.781.183,00	€ 26.717.145,00
B) Costi Della Produzione	€ 28.480.617,00	€ 28.536.137,00	€ 28.249.188,00
Differenza tra valore e costi della Produzione (A - B)	€ 91.429,00	€ 61.143,00	€ 118.484,00

C) Proventi e oneri finanziari	€ 10.619,00	€ 16.109,00	€ 282,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato prima delle imposte	€ 102.048,00	€ 77.252,00	€ 118.766,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 46.987,00	€ 15.949,00	€ 17.735,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 55.061,00	€ 61.303,00	€ 101.031,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 19.725.135,00	€ 18.907.454,00	€ 19.065.417,00
C) Attivo Circolante	€ 20.099.152,00	€ 16.912.044,00	€ 16.276.849,00
D) Ratei e risconti	€ 2.880,00	€ 2.930,00	€ 183,00
Totale Attivo	€ 39.827.167,00	€ 35.822.428,00	€ 35.342.449,00

Passivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Patrimonio netto	€ 19.334.715,00	€ 19.396.019,00	€ 19.497.051,00
B) Fondi per rischi e oneri	€ 2.085.577,00	€ 2.188.562,00	€ 2.324.559,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 470.055,00	€ 511.288,00	€ 553.747,00
D) Debiti	€ 11.215.228,00	€ 7.364.904,00	€ 6.773.834,00
E) Ratei e risconti	€ 6.721.592,00	€ 6.361.655,00	€ 6.193.258,00
Totale Passivo	€ 39.827.167,00	€ 35.822.428,00	€ 35.342.449,00

Analisi della partecipazione

L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A. (in forma abbreviata "aMo" S.p.A.) è stata costituita nel 2000, in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30.

L'Agenzia, inizialmente istituita fra l'amministrazione provinciale di Modena e tutti i Comuni della provincia in forma di consorzio di funzioni (a cui il Comune di Modena ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 14 dicembre 2000), è stata trasformata in società per azioni nel giugno 2003 (la trasformazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 118 del 16 dicembre 2002).

La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto disposto dall'art. 25 della L.R. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, che ha imposto alle Agenzie locali per la mobilità *"l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata, il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000"*.

La partecipazione del Comune di Modena alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa:

- . ogni valutazione in ordine alla "stretta necessità" della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, richiesta dall'art. 4, comma 1, TUSP (essendo detta valutazione già compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate);
- . la possibilità stessa di procedere all'analisi della sostenibilità economico-finanziaria della società atteso che la partecipazione in aMo S.p.A. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti dall'art. 5 TUSP (anche in considerazione della preclusione di ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società)¹³.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016 si rileva che:

a) l'attività della società si qualifica come servizio pubblico locale di rilevanza economica, da svolgersi nell'ambito territoriale ottimale all'uopo individuato, ai sensi della citata L.R. Emilia Romagna n. 10/2008, artt. 23, comma 1, lettera c), e 24;

b) in conformità al più sopra citato art. 25 della L.R. medesima n. 10/2008, l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico (i cui compensi sono stati ridotti nel corso dell'esercizio 2015 da € 41.324,32 a € 33.059,40, e comunque in misura tale da non superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2012, n.95), mentre il numero medio dei dipendenti nel 2018 è stato pari a dodici unità;

c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da aMo S.p.A. (si precisa, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata Legge Regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione);

¹³ Sul punto la Corte conti-sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61, ha infatti avuto modo di precisare - sebbene con riferimento alla previgente normativa vincolistica in materia - che l'ambito valutativo di cui sopra *"risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale"*.

d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ad € 500.000;

e) la società non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;

f) non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP. Circa una tale necessità, ferma l'adozione delle misure (su cui *infra*) che impattano su tali voci di spesa in virtù della generale finalità di contenimento dei costi, pare assorbente considerare che il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, D.L. n. 95 del 2012, mentre è stata introdotta nello statuto la norma secondo cui i compensi dei componenti gli organi sociali e dei dirigenti devono essere fissati nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

g) con deliberazione di Giunta Regionale n.908/2012 è stato, tra gli altri, individuato, quale ambito sovra-bacinale ottimale ed omogeneo, ai fini dell'organizzazione dei servizi di TPL autofiloviari (su gomma) e degli affidamenti dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica,¹⁴ l'ambito Secchia-Panaro, corrispondente al territorio provinciale di Modena e Reggio Emilia, ed è stata pertanto prevista l'aggregazione di aMo con l'Agenzia per la mobilità della Provincia di Reggio Emilia. Al fine di operare la predetta aggregazione, nel luglio 2018 le suddette agenzie hanno sottoscritto una convenzione, ex art.30 D. Lgs. 267/2000, che regola la reciproca cooperazione in merito alle programmazione operativa, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata. Le parti contrattuali hanno assunto inoltre l'impegno di mantenere improntati al contenimento dei costi (attraverso la realizzazione di risparmi e/o vantaggi derivanti da economie di scala) i corrispondenti rapporti finanziari e le conseguenti obbligazioni, di perseguire una gestione integrata delle risorse umane, una omogeneizzazione e standardizzazione dei relativi costi di funzionamento e di adottare politiche di bilancio convergenti, allo scopo di rendere attuabile (compatibilmente con la volontà dei rispettivi Enti soci e alla luce degli approfondimenti che le agenzie si sono obbligate a svolgere) la fusione societaria prevista entro un arco temporale di tre anni.

E' stato inoltre confermato l'accordo di collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Parma per la progettazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, estensione della rete filoviaria urbana.

Per tutto quanto sopra indicato si ritiene che Amo S.p.A. rispetti i parametri indicati all'art. 20 TUSP.

Azioni intraprese

Come esposto nell'ambito del provvedimento adottato a norma dell'art. 24 TUSP, con delibera dell'assemblea straordinaria in data 11 gennaio 2017 lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste in materia di "società a controllo pubblico" dal predetto Testo Unico.

A tal fine Amo ha:

- . nominato un revisore legale dei conti per il triennio 2017-2019 (con deliberazione assembleare del 17 luglio 2017);
- . redatto una relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, TUSP, nell'ambito della quale sono state compiute le valutazioni sugli strumenti di governo societario indicati

¹⁴ in coerenza con le disposizioni regionali previste all'art.14 ter, comma 1, della L.R. 30/98 e all'art. 24 della L.R. 10/2008, e in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 24 marzo 2012, n.27, che, all'art.3 bis (art.25 del D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012),attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

alle lettere da a) a d) dell'art. 6, comma 3, TUSP;

. predisposto un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale a norma dell'art. 6, comma 2, TUSP.

La società ha dato altresì attuazione alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alla luce delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017.

Da ultimo, in data 24 giugno 2019, con determina n. 14 dell'Amministratore Unico, Amo S.p.A. ha approvato il nuovo "Regolamento per il reclutamento del personale", pubblicato sul sito internet della società alla sezione "società trasparente – statuto e regolamenti", che il comune di Modena ha riscontrato coerente con i principi contenuti all'art. 19, comma 2, TUSP (come attestato con lettera prot. n. 246965/2019).

Tanto in ossequio allo specifico obbligo di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, quanto ai sensi del disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, il Comune di Modena, al fine di perseguire la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", la "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica", ha provveduto ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 e 2019-2021 approvate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n. 16 del 22.02.2018 e n. 95 del 20.12.2018.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2018 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26 settembre 2019, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese alla data di riferimento della presente razionalizzazione periodica la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena.

4. Farmacie Comunali di Modena S.p.A.

Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Via del Giglio, 21 – 41123 Modena
Partita IVA	02747060362
Data di costituzione	05/10/2001
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2061
Quota del Comune di Modena	33,40%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Modena. Può inoltre gestire le farmacie di cui sono titolari altri Comuni soci o altri soggetti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità consentite dalle norme disciplinanti il servizio farmaceutico.

Nella gestione delle farmacie la società può commercializzare e distribuire tutti i prodotti normalmente in vendita nelle farmacie ed erogare ogni prestazione o servizio consentito (ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazione mediche e salutistiche e la relativa refertazione, la rivendita, diffusione o distribuzione di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico, il noleggio di apparecchi e dispositivi medici ed elettromedicali). La società ha inoltre ad oggetto la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale, l'attività di organizzazione e prestazione, anche in proprio, di servizi di informazione, di formazione ed aggiornamento professionale, anche mediante convegni, corsi, master e simili, a favore dell'utenza, di imprese, persone giuridiche ed altri enti, anche pubblici o non personificati, operanti nel settore sanitario. La società può inoltre svolgere, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, anche fuori dal territorio comunale, e verso altri soggetti, l'attività della vendita all'ingrosso di tutti i prodotti normalmente presenti nelle farmacie, oltre all'esercizio di officine farmaceutiche o laboratori di produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria, di cosmetici e di medicinali omeopatici.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	4.175	33,40%	€ 6.680.000,00
Finube s.p.a.	7.950	63,60%	€ 12.720.000,00
Azionariato diffuso	375	3,00%	€ 600.000,00
Totale	12.500	100,00%	€ 20.000.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2014	2015	2016	2017	2018
€ 1.180.672,00	€ 1.174.403,00	€ 1.125.581,00	€ 1.056.929,00	€ 1.165.864,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	Media
€ 20.979.562,00	€ 20.282.274,00	€ 20.539.963,00	€ 20.600.600,00

Altri dati da bilancio 2018

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	72	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 3.352.298,00
Numero amministratori	3	Compensi amministratori	€ 113.380,00
di cui nominati dall'Ente	1		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	€ 23.600,00
di cui nominati dall'Ente	2		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Valore della Produzione	€ 20.979.562,00	€ 20.282.274,00	€ 20.539.963,00
di cui contributi in c/esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Costi della Produzione	€ 19.365.951,00	€ 18.827.069,00	€ 18.911.856,00
Differenza tra Valore E Costi della Produzione (A - B)	€ 1.613.611,00	€ 1.455.205,00	€ 1.628.107,00
C) Proventi e Oneri Finanziari	€ 59.230,00	€ 46.959	€ 39.282,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato Prima Delle Imposte	€ 1.672.841,00	€ 1.502.164,00	€ 1.667.389,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 547.260,00	€ 445.235,00	€ 501.525,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 1.125.581,00	€ 1.056.929,00	€ 1.165.864,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Crediti Verso Soci Per Versamenti Ancora Dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 25.563.466,00	€ 24.684.404,00	€ 24.973.843,00
C) Attivo Circolante	€ 6.476.527,00	€ 6.897.103,00	€ 5.993.942,00
D) Ratei e risconti	€ 46.213,00	€ 51.569,00	€ 42.923,00
Totale Attivo	€ 32.086.206,00	€ 31.633.076,00	€ 31.010.708,00

Passivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Patrimonio Netto	€ 26.952.245,00	€ 26.946.674,00	€ 27.050.038,00
B) Fondi Per Rischi E Oneri	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 129.051,00
C) Trattamento Di Fine Rapporto Di Lavoro Subordinato	€ 517.163,00	€ 423.096,00	€ 308.216,00
D) Debiti	€ 4.616.798,00	€ 4.189.977,00	€ 3.523.403,00
E) Ratei e risconti	€ 0,00	€ 3.329,00	€ 0,00
Totale Passivo	€ 32.086.206,00	€ 31.633.076,00	€ 31.010.708,00

Analisi della partecipazione

Con deliberazione n. 119 del 1.10.2001 il Consiglio Comunale di Modena ha approvato la costituzione di Farmacie Comunali di Modena S.p.A. (in forma abbreviata "FCM"). In sede di costituzione, avvenuta in data 5.10.2001, il Comune ha conferito alla Società il godimento sessantennale delle aziende farmaceutiche di sua proprietà, ai sensi dell'art. 2342, comma 3, in combinato disposto con l'art. 2254, comma 2, del codice civile.

La società ha infatti per oggetto la gestione delle farmacie di cui il Comune di Modena è titolare (alla data di riferimento della presente relazione dette Farmacie erano 14), in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della L. 2 aprile 1968, n. 475.

Come evidenziato dai dati sintetici sopra riportati, FCM è soggetta al controllo di Finube S.p.A. ex art. 2359, comma 1, n. 1), del cod.civ., mentre il Comune di Modena attualmente detiene partecipazioni pari al 33,40% del capitale, come risultato della vendita di n. 2.186 azioni (pari al 17,488% del capitale sociale) autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18.06.2015 e perfezionatasi a seguito di un procedimento a evidenza pubblica in data 3.11.2015.

(Il capitale sociale di Finube S.p.A. è attualmente detenuto, al 100%, da ADMENTA Italia S.p.A del gruppo Mckesson).

La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, Legge 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1, TUSP.

La stessa Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con la deliberazione n.30/2017, in analogia con quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 474/2017, ha affermato che la distribuzione dei farmaci rappresenta una delle finalità del servizio sanitario nazionale, ex art. 28 della L. n. 833/1978, e che le aziende sanitarie locali possono erogare il servizio di assistenza farmaceutica mediante le farmacie di cui sono titolari, o mediante i privati o mediante gli enti locali. Questi ultimi divengono così "uno strumento di cui il servizio sanitario nazionale si avvale per l'esercizio di un servizio pubblico assegnatogli direttamente dal legislatore" (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici 23 aprile 2014 n. 15).

Sia con la deliberazione n.30/2017 che con la deliberazione n. 130/2018 la stessa Sezione regionale della Corte dei Conti ha affermato il principio secondo cui, sebbene a legislazione vigente la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali sia ammessa sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge 475/1968, ciò non esime dal valutare se, in relazione al contesto socio-economico nel quale la farmacia partecipata andrebbe a operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs

175/2016.

A proposito di ciò, e ribadendo quanto già contenuto nel provvedimento di razionalizzazione adottato da questo Comune con deliberazione consiliare n. 86/2018, si specifica quanto segue:

- la società gestisce una farmacia aperta 24 ore su 24 e ben due farmacie aperte 7 giorni su 7 dalle ore 8.30 alle 20.00, consentendo l'approvvigionamento di farmaci tanto nelle ore notturne quanto nei festivi, e non applica al servizio notturno alcun diritto addizionale (maggiorazione sul prezzo dei farmaci) a differenza di altre realtà;
- la società garantisce all'utenza il reperimento dei farmaci eventualmente mancanti presso una sede entro le 24 ore successive alla richiesta;
- nel corso dell'esercizio 2018 sono proseguite: le iniziative di informazione sanitaria, con distribuzione di opuscoli alla clientela, in particolare sul tema delle vaccinazioni, sul corretto utilizzo dei farmaci antibiotici, sull'importanza dell'igiene delle mani nella prevenzione delle infezioni (quest'ultima accompagnata dalla distribuzione gratuita ai clienti di kit per la disinfezione); le iniziative assunte in occasione delle giornate del diabete (con raccolta di questionari sugli stili di vita che saranno analizzati dall'associazione nazionale allo scopo di farne una pubblicazione), accompagnate da analisi gratuite della glicemia; l'iniziativa "Notti Sicure" per l'educazione al consumo di alcolici; l'adesione al progetto "Farmaco Amico" per la realizzazione di un sistema di raccolta separata di farmaci non usati, ma non ancora scaduti, per un loro riutilizzo a favore di enti no-profit che operano in progetti locali;
- prosegue la politica di contenimento del prezzo dei prodotti parafarmaceutici e di quelli di automedicazione, in virtù della quale, nel 2018, sono stati praticati sconti per €. 558.000 circa;
- la società incentiva specifici servizi a cittadini, quali ad es., la prenotazione dei servizi sanitari. Si segnala, in particolare che, al 31 dicembre 2018, sono state effettuate n. 69.200 prenotazioni CUP, in ulteriore aumento rispetto al 2017 (+9,56%). Nella provincia di Modena le farmacie effettuano circa il 70% delle prenotazioni AUSL, a fronte di un compenso, per tale prestazione, che non copre i costi del servizio. Da quest'anno si sono aggiunte altre attività che le farmacie svolgono per conto dell'AUSL (quali: incasso CUP, stampa referti, pratiche di assistenza di base) molto gradite dalla clientela.
- Si segnala infine che una delle farmacie gestite dalla società è stata attrezzata per poter realizzare preparazioni a base di cannabis, soddisfacendo in tal modo le numerose richieste che provengono dai pazienti di Modena e Provincia (sono infatti solo alcune decine in Regione le farmacie che possono vantare questa attività, che richiede notevole impegno e professionalità da parte dei farmacisti);
- prosegue la collaborazione con la Cooperativa Gulliver di Modena, sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto alla fine del 2017, per l'utilizzo di infermieri e fisioterapisti in farmacia a richiesta del cliente (ovviamente, in conformità alla normativa sui servizi in farmacia).

La partecipazione del Comune di Modena nella società, sebbene di entità non sufficiente a consentire il controllo ex art. 2359 cod.civ., è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata.

Tale partecipazione costituisce inoltre la necessaria condizione per nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, a norma dell'art. 2449 del codice civile (e dell'art. 21 dello statuto), consentendo altresì all'Amministrazione pubblica (seppure in via mediata, per il tramite del proprio rappresentante in seno al C.d.A.) di esprimere il proprio gradimento rispetto

all'acquisto da parte di qualsiasi soggetto di una quota superiore al 5%, ovvero in caso di superamento delle soglie del 10%, 15%, 20%, 33%, 40% e 45% del capitale sociale, tenuto conto delle "esigenze di corretto e trasparente espletamento del servizio pubblico" e dei "requisiti di onorabilità e professionalità del potenziale acquirente" (come stabilito dall'art. 10 dello statuto).

Posto, pertanto, che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4 TUSP, ai **fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016**, si rileva che:

- a) la società svolge un servizio di interesse generale per la collettività di riferimento;
- b) l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da tre membri, il cui Presidente, nominato dal Comune di Modena ai sensi dell'art.2449 cod.civ., riceve un compenso annuo di €. 25.000 (risultante da una progressiva riduzione complessivamente pari al 24% dei compensi erogati sino al 2011), mentre l'Amministratore delegato e il restante componente ricevono, rispettivamente, un compenso pari a €. 45.260 (oltre ad una eventuale indennità di risultato parametrata all'utile netto di bilancio e al numero di prenotazioni CUP effettuate tramite le farmacie della società) e a €. 5.000. Il numero dei dipendenti nel 2018 è risultato pari a 72 unità;
- c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da FCM;
- d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 500.000 ;
- e) nonostante si ritenga appunto, che FCM fornisca servizi di interesse generale (alla luce di quanto più sopra sommariamente esposto) si evidenzia la non realizzazione di risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- f) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, si evidenzia che: (i) la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, il che ha permesso, anche nell'esercizio 2018, di incrementare l'utile realizzato rispetto a quello dell'esercizio precedente, nonostante la contrazione del fatturato (unita all'incremento dei costi della produzione) derivante soprattutto dal contenimento della spesa farmaceutica pubblica mediante distribuzione diretta dei medicinali da parte delle AUSL); (ii) i compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione (oltre a non sembrare sproporzionati rispetto al volume d'affari della società) sono già contenuti entro i limiti stabiliti dall'art. 11, commi 6 e 7¹⁵, TUSP e ai dirigenti non spettano emolumenti di fine mandato (ciò, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16, TUSP, come da proposta avanzata dal Comune di Modena con lettera prot. n. 25484 del 17 febbraio 2017);
- g) non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare FCM ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro non omogenei.

Dai dati sopra esposti emerge dunque chiaramente che la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario, così dimostrando, per un verso, l'efficienza della forma di gestione del servizio pubblico che è stata prescelta (società mista a prevalenza privata) e, d'altro canto,

15 L'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n.95/2012, prescrive che: "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013". Il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico".

l'indispensabilità della partecipazione. Si conferma, in particolare, la scelta compiuta dal Consiglio Comunale di Modena con la deliberazione n. 119 del 1 ottobre 2001, con cui è stata approvata la costituzione di FCM S.p.A. per il perseguimento di una serie di vantaggi riassumibili in: - un "miglioramento del profilo manageriale in termini di efficienza e di competitività"; - un "miglioramento dell'immagine verso l'esterno"; - la "soddisfazione delle esigenze di tutela dell'interesse pubblico"; - una "maggiore efficacia (*nel perseguimento de*) gli obiettivi prefissati". Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni intraprese

Si rammenta che, con deliberazione n. 56 del 18 giugno 2015, il Consiglio Comunale ha autorizzato la riduzione della propria quota di partecipazione in FCM e le modifiche allo statuto sociale che si rendevano allo scopo necessarie. La vendita delle azioni è avvenuta al fine di incamerarne il corrispettivo (pari a €. 6.900.000) attesa l'insussistenza di vincoli normativi che impongono al Comune di mantenere la quota di maggioranza nel capitale della società, e posto che la predetta partecipazione minoritaria avrebbe comunque consentito di esercitare i poteri di indirizzo più sopra specificati.

Dalla sopra menzionata operazione di vendita delle azioni (perfezionata nel novembre 2015) è già conseguita una razionalizzazione della partecipazione del Comune.

Al fine di perseguire la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", la "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (esplicitate all'art. 1, comma 3, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto ad assegnare alla società gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, secondo il disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 e 2019-2021 approvate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n.16 del 22.02.2018 e n. 95 del 20.12.2018.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2018 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26 settembre 2019, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

5. ModenaFiere S.r.l.

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Viale Virgilio, 58/B – 41123 Modena
Partita IVA	02320040369
Data di costituzione	18/09/1995
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2070
Quota del Comune di Modena	14,61%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società opera per la gestione di quartieri e di spazi fieristici e per l'organizzazione di eventi fieristici e congressuali. Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società può:

- promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici e strutture fieristiche nell'ambito della Regione Emilia-Romagna. In particolare la società gestisce il quartiere fieristico di Modena;
- promuovere, organizzare e gestire in Italia e all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali;
- organizzare e commercializzare servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria;
- promuovere, organizzare e gestire, sia in proprio che per conto di terzi, attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero;
- svolgere altre attività connesse e complementari alle precedenti.

Composizione del capitale sociale

Soci	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	14,61%	€ 112.480,40
Fiere Internazionali di Bologna s.p.a.	51,00%	€ 392.700,00
Amministrazione provinciale di Modena	14,61%	€ 112.480,40
Camera di Commercio di Modena	14,61%	€ 112.480,40
ProMo S.c.a r.l.	5,18%	€ 39.858,82
Totale	100,00%	€ 770.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2014	2015	2016	2017	2018
-€ 250.074,00	-€ 380.120,00	€ 3.432,00	€ 3.202,00	-€ 54.667,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	Media
€ 5.653.713,00	€ 6.234.482,00	€ 6.686.522,00	€ 6.191.572,00

Altri dati da bilancio 2018

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	10	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 639.332,00
Numero amministratori	5	Compensi amministratori	€ 26.100,00
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	4	Compensi componenti organi di controllo	€ 9.000,00
di cui nominati dall'Ente	0		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
a) valore della produzione	€ 5.653.713,00	€ 6.234.482,00	€ 6.686.522,00
di cui contributi in c/esercizio	€ 235.693,00	€ 9.000,00	€ 172.508,00
b) costi della produzione	€ 5.619.433,00	€ 6.163.379,00	€ 6.698.891,00
differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	€ 34.280,00	€ 71.103,00	-€ 12.369,00
c) proventi e oneri finanziari	-€ 53.113,00	-€ 40.056,00	-€ 38.937,00
d) rettifiche di valore di attivita' finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risultato prima delle imposte	-€ 18.833,00	€ 31.047,00	-€ 51.306,00
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-€ 22.265,00	€ 27.845,00	€ 3.361,00
23) utile (perdita) dell'esercizio	€ 3.432,00	€ 3.202,00	-€ 54.667,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 2.087.803,00	€ 3.414.863,00	€ 3.394.215,00
C) Attivo circolante	€ 2.235.560,00	€ 2.784.995,00	€ 2.210.704,00
D) Ratei e risconti	€ 132.725,00	€ 221.206,00	€ 120.807,00
Totale attivo	€ 4.456.088,00	€ 6.421.064,00	€ 5.725.726,00

Passivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Patrimonio netto	€ 780.715,00	€ 783.912,00	€ 729.251,00
B) Fondi per rischi e oneri	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 25.500,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 236.381,00	€ 245.490,00	€ 251.296,00
D) Debiti	€ 3.329.676,00	€ 3.939.622,00	€ 3.148.461,00
E) Ratei e risconti	€ 94.916,00	€ 1.452.040,00	€ 1.571.218,00
Totale passivo	€ 4.456.088,00	€ 6.421.064,00	€ 5.725.726,00

Analisi della partecipazione

ModenaFiere S.r.l. (inizialmente denominata “Modena Esposizioni”) è una società costituita nel 1995 da Comune di Modena, Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. e ProMo Soc.cons. a r.l. allo scopo di gestire il quartiere fieristico modenese.

Dapprima con deliberazione consiliare n. 29 del 28 aprile 2008, e in seguito con atti assunti in coerenza con gli indirizzi espressi nella medesima, il plesso fieristico di proprietà del Comune di Modena è stato concesso in gestione alla società sino al 31 dicembre 2028, con contestuale obbligo in capo a ModenaFiere S.r.l. di effettuare, con spese a proprio carico, tutti gli investimenti e gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il funzionamento del quartiere fieristico (il cui costo complessivo è stato valutato in € 350.000,00 medi annui, con riferimento agli anni dal 2009 al 2028 compresi).

Sempre mediante la richiamata deliberazione consiliare n. 29/2008, è stato autorizzato un aumento di capitale finalizzato (fra l’altro) a dare ingresso nella compagine societaria alla Provincia di Modena e alla Camera di Commercio di Modena, con l’obiettivo comune di valorizzare e sviluppare le attività fieristiche dell’allora società “Modena Esposizioni”, al fine di incrementare le opportunità di crescita delle imprese del territorio modenese e promuovere lo sviluppo dell’economia locale. Fra tutti i soci è stato stipulato un protocollo d’intesa di durata decennale¹⁶.

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, ModenaFiere è società soggetta al controllo di “Fiere Internazionali di Bologna S.p.A.” a norma dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del cod.civ., atteso che quest’ultima detiene il 51% del capitale sociale della società, mentre il Comune di Modena possiede una quota pari al 14,61%.

A sua volta “Fiere Internazionali di Bologna S.p.A.” è società partecipata da pubbliche amministrazioni (secondo la definizione contenuta all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) che, complessivamente, detengono una quota pari al 52,24% del suo capitale sociale.

Pertanto, sia sulla base dell’orientamento che riconosce la sussistenza di una situazione di controllo congiunto in presenza di quote pubbliche maggioritarie a prescindere dall’esistenza di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, sia in base all’opposto orientamento

¹⁶ Detto protocollo, concluso fra i soci (diretti) di ModenaFiere S.r.l. (approvato con la già menzionata deliberazione consiliare n. 29/2008), in vigore sino al 15.5.2018, da un lato era privo dei caratteri di vincolatività necessari al fine di poterlo qualificare alla stregua di un patto parasociale (su tutti, esso non prevedeva alcun obbligo stringente di consultazione né, tanto meno, di espressione unitaria di indirizzi da parte dei soci in seno alla società), dall’altro non contemplava né l’esercizio di un’influenza determinante, né l’esercizio di un’influenza dominante sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società. Esso prevedeva unicamente l’impegno dei soci a valutare e a mettere in atto, in seno alla società, le possibilità di sviluppo del centro fieristico modenese, definendo congiuntamente a tal fine un piano industriale, e a fare in modo che la società promuovesse e valorizzasse lo svolgimento di manifestazioni fieristiche nel plesso modenese, coordinandosi con le altre società del gruppo BolognaFiere.

(che esclude la predetta situazione in assenza di un coordinamento formalizzato), si deve escludere che ModenaFiere S.r.l. possa reputarsi Ente sottoposto a controllo del Comune di Modena, per i seguenti motivi:

1. detta società è soggetta al controllo c.d. di diritto "solitario" (a norma dell'art. 2359, comma 1, cod.civ.) di un soggetto terzo (Fiere Internazionali di Bologna S.p.A.);
2. un'eventuale situazione di controllo congiunto di diritto (ex art. 2359, comma 1, cod.civ.) potrebbe, semmai, profilarsi ex art. 2, comma 1, lettera g), del TUSP in capo alle P.A. socie della sunnominata società controllante, alla cui compagine sociale il Comune di Modena è estraneo.

La compagine societaria di "Fiere Internazionali di Bologna S.p.A." è costituita infatti da: Comune di Bologna [14,71%], CCIAA di Bologna [14,68%], Regione Emilia Romagna [11,56%] e Città Metropolitana di Bologna [11,29%], i quali, qualora unitariamente considerati, deterrebbero indirettamente (per il tramite di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A.) il controllo congiunto di diritto della società ModenaFiere S.r.l.

Inoltre, come già evidenziato nel precedente provvedimento di razionalizzazione ex art. 20 TUSP, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86/2018, l'impossibilità di concludere con tutti i soci pubblici (compresi quelli indiretti) patti parasociali finalizzati al controllo "congiunto" di ModenaFiere S.r.l. (ferma restando l'insussistenza di un obbligo di tal guisa), è palesata nel contenuto della comunicazione del socio di maggioranza "Fiere Internazionali di Bologna S.p.A." (registrata al n. 105534 di protocollo del Comune di Modena) in replica alla richiesta che il socio CCIAA di Modena aveva avanzato in tal senso e che, di seguito, testualmente si riporta: "*pur nel quadro della collaborazione che caratterizza virtuosamente l'attività di ModenaFiere, alla luce di quanto viene riferito dal socio Camera di Commercio di Modena **risulta preclusa la possibilità di procedere alla formalizzazione di particolari vincoli legali, statutarie o di accordi parasociali tra i soci di ModenaFiere, proprio al fine di evitare quelle pericolose incomprensioni che tali accordi potrebbero rafforzare***", il tutto, in quanto sarebbe da escludere "*che la proprietà e la governance della società ModenaFiere S.r.l. possano essere riconducibili alla fattispecie del controllo pubblico*".

L'insussistenza di una situazione di controllo sulla società in capo a questo Comune, sulla base dei motivi sopra esposti, è tesi avvalorata, da ultimo, anche dalla recentissima Sentenza n. 25 del 29.07.2019 delle Corti dei Conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale, nella parte in cui ha avuto cura di precisare che: "*La situazione di "controllo pubblico" [...] non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno iuris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un "coordinamento di fatto"; essa deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che – richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti – determini la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società*".

Con riguardo alla necessità di mantenere la partecipazione societaria in ModenaFiere S.r.l. si sottolinea che:

- . il quartiere fieristico di ModenaFiere nasce nel 1989 per volere delle istituzioni locali, in stretta collaborazione con le Associazioni di categoria e le cooperative più rappresentative del territorio provinciale, allo scopo di avviare un progetto in grado di conferire la giusta visibilità alle vocazioni e alle eccellenze produttive dell'area di appartenenza e di intercettare le più profittevoli traiettorie di crescita e sviluppo;
- . nel 2018 la società ha realizzato 30 iniziative, che comprendono 13 manifestazioni fieristiche dirette, 17 indirette e 3 eventi congressuali e di spettacolo. Nelle manifestazioni dirette

ModenaFiere gestisce tutte le fasi della manifestazione: ideazione del progetto, studio di fattibilità, vendita di spazi commerciali, promozione, organizzazione e segreteria generale, coordinamento tecnico del quartiere fieristico. Per quanto riguarda le manifestazioni indirette, l'organizzatore usufruisce dell'area attrezzata ad hoc da ModenaFiere, comprensiva di tutti i servizi necessari. Coerentemente con la strategia aziendale del Gruppo BolognaFiere, negli ultimi anni sono aumentate le rassegne dirette, alcune delle quali caratterizzate da un forte collegamento con l'attività manifatturiera e culturale del territorio.

A seguito della decisione di BolognaFiere, risalente al mese di settembre 2018, di non organizzare più presso il proprio quartiere fieristico la ormai tradizionale manifestazione motoristica "Motor Show" per impedimenti tecnici e organizzativi, ModenaFiere è stata incaricata di elaborare un progetto tecnico-organizzativo volto a dare vita ad un evento analogo presso la città di Modena.

ModenaFiere gestisce un quartiere di ridotte dimensioni votato allo sviluppo di nuovi format fieristici e all'organizzazione diretta di eventi di eccellenza. La versatilità e la snellezza di una piccola realtà come ModenaFiere, affiancata da una realtà strutturata e consolidata come BolognaFiere permette sempre di realizzare nuovi format.

Il settore fieristico genera un forte impatto economico sul territorio, sui servizi dell'indotto e sull'occupazione: ModenaFiere organizza manifestazioni di grande richiamo di pubblico che generano una forte promozione sui media nazionali di tutto il territorio modenese.

Dalla ricerca che la società ha commissionato (nell'esercizio 2017) all'Università di Modena e Reggio Emilia per valutare le ricadute economiche sulla comunità locale derivanti dall'attività fieristica e congressuale, risulta che l'indotto economico dei due circuiti di spesa caratteristici (spesa per servizi all'espositore e spesa diretta per servizi ai visitatori) è pari a circa 30 milioni di euro. Oltre all'immediato ritorno economico, il territorio gode ovviamente anche della indiretta promozione turistica generata da campagne di comunicazione e di stampa riguardanti le singole manifestazioni.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, si rileva che:

a) l'art. 4, comma 7, TUSP espressamente consente di detenere partecipazioni in "società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici".

Tale previsione normativa, se da un lato vale certamente a ricomprendere dette attività nel novero di quelle per cui l'Ente Locale è legittimato a detenere partecipazioni, dall'altro ne caratterizza la coerenza con le finalità istituzionali da perseguire sino al punto, parrebbe, di non richiedere alcuna valutazione in ordine alla "stretta necessità" richiesta dal comma 1 dell'art. 4, TUSP, anche attesa la collocazione sistematica e il carattere (palesamente) derogatorio del comma 7 (laddove, per l'appunto, recita che "sono altresì ammesse" le partecipazioni in società fieristiche).

Invero le attività svolte dalla società rientrano nella promozione dello sviluppo (anche economico) della comunità amministrata e del territorio ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 267/2000;

b) l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tre dei quali sono nominati dal socio Fiere Internazionali di Bologna S.p.A., mentre il Presidente e il restante componente sono nominati di comune accordo fra i soci di minoranza, in virtù di quanto stabilito all'art. 6 del protocollo d'intesa più sopra menzionato. Posta l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del Testo Unico (in virtù delle ragioni di cui sopra) la composizione dell'organo amministrativo è rimasta invariata anche in occasione dell'ultimo rinnovo avvenuto in data 20 dicembre 2017 e non è parimenti stata trasmessa la relativa motivata deliberazione assembleare alla Corte dei Conti e alla struttura ex

art.15. In occasione del predetto rinnovo sono stati mantenuti inalterati i compensi dei consiglieri (remunerati con gettoni di presenza pari a € 300,00) e il compenso annuo, pari a € 15.000, a favore del Presidente. Non è stato designato l'Amministratore Delegato, mentre è stata conferita la carica di Direttore generale a uno degli amministratori, verso un compenso annuo di € 10.000.

Il numero medio dei dipendenti nel 2018 risulta pari a 10 unità.

c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che abbiano a oggetto la gestione di quartieri fieristici;

d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 500.000;

e) ancorché il parametro di cui alla lettera e) dell'art. 20, TUSP non risulti attualmente applicabile in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 26, comma 12-*quater* del medesimo Testo Unico, la società non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, si consideri che:

(i) nel corso del 2018 la società ha posto in essere azioni volte al contenimento dei costi attraverso una revisione delle procedure di acquisto di servizi e materiali, che ha garantito un risparmio sia in termini economici (pari circa al 3,5%, rispetto all'esercizio precedente), che organizzativi;

(ii) l'ammontare dei compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione (oltre a non sembrare sproporzionato rispetto al volume d'affari della società) è già contenuto entro i limiti massimi individuati dall'art. 11, commi 6 e 7, TUSP, e ai dirigenti non spettano emolumenti di fine mandato (ciò, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16, TUSP, come da proposta avanzata dal Comune di Modena con lettera prot. n. 25484 del 17 febbraio 2017).

g) Non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare ModenaFiere ad altre società a cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. Resta ovviamente salva l'ipotesi che la Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché di adozione dei relativi piani e programmi di intervento in materia di fiere, ad essa attribuite dalla L.R. Emilia-Romagna, 30 luglio 2015, n.13, decida di aggregare le società fieristiche attualmente operanti sul territorio regionale.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si ribadisce la scelta di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, rinviando, sul punto, a quanto contenuto nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2017, laddove è esposto che la partecipazione in una società per la gestione del servizio fieristico costituisce il mezzo più efficiente per valorizzare e incrementare i vantaggi indotti sul sistema imprenditoriale cittadino e provinciale e, conseguentemente, sull'occupazione, anche in considerazione del ruolo di raccordo con la gestione e programmazione degli altri plessi fieristici regionali, nonché in ragione della possibilità di valutare, unitamente agli altri soci, le iniziative rivolte alla promozione e allo sviluppo del centro fieristico, con ricadute in termini di internazionalizzazione e di benefici per il territorio e il comprensorio industriale ed economico modenese.

Azioni intraprese

Si precisa che le perdite registrate negli esercizi 2014 e 2015 (sommate a quelle portate a nuovo dall'esercizio 2009) sono state assorbite mediante l'utilizzo delle riserve presenti a bilancio, e

l'attuale ammontare del capitale sociale, risultante dalla riduzione approvata con deliberazione dell'assemblea straordinaria della società in data 25 luglio 2016, è reputato adeguato alle esigenze della società. In tale occasione il piano industriale della società (valevole sino al 2020) è stato appositamente emendato al fine di prevedere azioni specifiche in grado di riportare la società in una situazione di equilibrio economico.

Le azioni (già implementate) finalizzate a ridurre e ottimizzare i costi di funzionamento della società, e quindi a conseguire la massima efficienza gestionale possibile e il sostanziale equilibrio di bilancio, consistono in particolare: nell'ottimizzazione delle procedure e nella revisione delle modalità di acquisto finalizzate ad un risparmio di costi e ad una maggiore efficienza gestionale (volta a contenere sia i costi di struttura che i costi diretti degli eventi); nella gestione diretta della commercializzazione degli spazi espositivi di alcune manifestazioni; (iii) nella gestione diretta dei servizi supplementari agli espositori sia per le fiere dirette che per le fiere indirette; (iv) nello sviluppo, seppur graduale, del fatturato delle manifestazioni i cui marchi sono stati acquisiti negli ultimi anni; (v) nella riorganizzazione dell'attività di ristorazione bar e banqueting; (vi) nell'organizzazione di eventi esterni, anche in altri quartieri fieristici, esportando i format sperimentati a Modena.

La perdita registrata nell'esercizio, dovuta, in particolare, a un aumento dei costi per servizi e delle voci ammortamenti e svalutazioni, e alla contrazione dei ricavi delle vendite, riflette l'impegno sostenuto dalla Società, in una fase economica sfavorevole, per lo svolgimento dell'attività di organizzazione diretta (la quale comporta investimenti sia in termini di personale che nel settore tecnico organizzativo). La direzione intrapresa, tuttavia, è quella corretta come evidenziato dall'incremento del **marginale operativo lordo**, positivo per € 468.726 nel 2018 (mentre nel 2017 era positivo per € 373.180). Detta perdita è stata portata a nuovo.

Al fine di perseguire l' "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", la "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (esplicitate all'art. 1, comma 3, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto ad assegnare alla società gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, secondo il disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 e 2019-2021 approvate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n.16 del 22.02.2018 e n. 95 del 20.12.2018.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2018 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26 settembre 2019, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP, atteso che ModenaFiere non è qualificabile quale "società a controllo pubblico" ex art. 2, lett. m), in virtù di quanto sopra esposto.

6. SETA S.p.A.

Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna, 210 - 41122 Modena
Partita IVA	02201090368
Data di costituzione (di Atcm s.p.a.)	16/11/1993
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	11,05%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società ha come oggetto principale l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofilotranviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

La società può inoltre svolgere altre attività fra cui, in particolare, la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci, l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente, i servizi ferroviari per conto di altri gestori, il trasporto di persone per interesse turistico, il trasporto scolastico, il trasporto di disabili e anziani, i servizi di collegamento al sistema aeroportuale, i servizi di gran turismo, i servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, i servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, i servizi di trasporto intermodale.

Composizione del capitale sociale

Soci	n° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	5.521.867	11,05%	€ 1.711.778,77
Amministrazione provinciale di Modena	3.558.536	7,12%	€ 1.103.146,16
Comune di Bastiglia	3.179	0,01%	€ 985,49
Comune di Bomporto	27.512	0,06%	€ 8.528,72
Comune di Campogalliano	1.216	0,00%	€ 376,96
Comune di Camposanto	6.050	0,01%	€ 1.875,50
Comune di Carpi	1.178.869	2,36%	€ 365.449,39
Comune di Castelfranco Emilia	154.968	0,31%	€ 48.040,08
Comune di Castelnuovo Rangone	22.395	0,05%	€ 6.942,45
Comune di Castelvetro di Modena	26.517	0,05%	€ 8.220,27
Comune di Cavezzo	12.050	0,02%	€ 3.735,50
Comune di Concordia sulla Secchia	13.560	0,03%	€ 4.203,60
Comune di Fanano	2.135	0,00%	€ 661,85

Comune di Finale Emilia	81.049	0,16%	€ 25.125,19
Comune di Fiorano Modenese	47.660	0,10%	€ 14.774,60
Comune di Fiumalbo	270	0,00%	€ 83,70
Comune di Formigine	269.087	0,54%	€ 83.416,97
Comune di Frassinoro	2.897	0,01%	€ 898,07
Comune di Guiglia	4.431	0,01%	€ 1.373,61
Comune di Lama Mocogno	4.344	0,01%	€ 1.346,64
Comune di Maranello	100.044	0,20%	€ 31.013,64
Comune di Marano	6.529	0,01%	€ 2.023,99
Comune di Medolla	29.917	0,06%	€ 9.274,27
Comune di Mirandola	156.465	0,31%	€ 48.504,15
Comune di Montecreto	614	0,00%	€ 190,34
Comune di Montefiorino	3.876	0,01%	€ 1.201,56
Comune di Montese	3.264	0,01%	€ 1.011,84
Comune di Nonantola	933	0,00%	€ 289,23
Comune di Novi di Modena	26.922	0,05%	€ 8.345,82
Comune di Palagano	2.688	0,01%	€ 833,28
Comune di Pavullo	86.743	0,17%	€ 26.890,33
Comune di Pievepelago	2.014	0,00%	€ 624,34
Comune di Polinago	1.362	0,00%	€ 422,22
Comune di Prignano sulla Secchia	4.196	0,01%	€ 1.300,76
Comune di Ravarino	8.529	0,02%	€ 2.643,99
Comune di Riolunato	479	0,00%	€ 148,49
Comune di San Cesario sul Panaro	10.995	0,02%	€ 3.408,45
Comune di San Felice sul Panaro	34.628	0,07%	€ 10.734,68
Comune di San Possidonio	4.295	0,01%	€ 1.331,45
Comune di San Prospero	12.492	0,03%	€ 3.872,52
Comune di Sassuolo	864.670	1,73%	€ 268.047,70
Comune di Savignano	17.339	0,04%	€ 5.375,09
Comune di Serramazzoni	19.892	0,04%	€ 6.166,52
Comune di Sestola	3.289	0,01%	€ 1.019,59
Comune di Soliera	49.722	0,10%	€ 15.413,82
Comune di Spilamberto	48.985	0,10%	€ 15.185,35

Comune di Vignola	104.523	0,21%	€ 32.402,13
Comune di Zocca	3.927	0,01%	€ 1.217,37
Comune di Piacenza	4.992.085	9,99%	€ 1.547.546,35
TPER S.p.A.	3.325.025	6,651%	€ 1.030.757,75
ACT Reggio Emilia	7.709.136	15,42%	€ 2.389.832,16
HERM S.r.l.	21.416.074	42,841%	€ 6.638.982,94
Totale	49.990.244	100,00%	€ 15.496.975,64

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2014	2015	2016	2017	2018
€ 546.240,00	€ 5.328.615,00	€ 385.707,00	€ 1.468.187,00	€ 1.020.141,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	Media
€ 105.434.048,00	€ 107.686.991,00	€ 109.025.059,00	€ 107.382.033,00

Altri dati da bilancio 2018

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	1.063	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 45.886.568,00
Numero amministratori	5	Compensi amministratori	€ 126.500,00
di cui nominati dall'Ente	1		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	€ 30.571,00
di cui nominati dall'Ente	1		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Valore della produzione	€ 105.434.048,00	€ 107.686.991,00	€ 109.025.059,00
di cui contributi in C/Esercizio	€ 8.360.909,00	€ 9.114.336,00	€ 9.894.177,00
B) Costi della produzione	€ 104.918.025,00	€ 106.090.149,00	€ 108.100.812,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 516.023,00	€ 1.596.842,00	€ 924.247,00
C) Proventi e oneri finanziari	-€ 98.025,00	-€ 80.914,00	-€ 70.440,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risultato prima delle imposte	€ 417.998,00	€ 1.515.928,00	€ 853.807,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, Correnti, Differite e Anticipate	€ 32.291,00	€ 47.741,00	€ 166.334,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 385.707,00	€ 1.468.187,00	€ 1.020.141,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 44.700.446,00	€ 50.061.956,00	€ 48.887.795,00
C) Attivo circolante	€ 41.806.663,00	€ 45.137.473,00	€ 38.115.014,00
D) Ratei e risconti	€ 1.406.872,00	€ 1.900.820,00	€ 2.286.261,00
Totale attivo	€ 87.913.981,00	€ 97.100.249,00	€ 89.289.070,00

Passivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Patrimonio netto	€ 14.748.981,00	€ 16.217.167,00	€ 17.237.308,00
B) Fondi per rischi e oneri	€ 1.676.056,00	€ 542.509,00	€ 2.592.398,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 12.735.758,00	€ 11.642.674,00	€ 9.860.910,00
D) Debiti	€ 33.581.241,00	€ 42.248.135,00	€ 35.300.506,00
E) Ratei e risconti	€ 25.171.945,00	€ 26.449.764,00	€ 24.297.948,00
Totale passivo	€ 87.913.981,00	€ 97.100.249,00	€ 89.289.070,00

Analisi della partecipazione

Come già esposto nei provvedimenti ex art. 24 e 20 TUSP approvati, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 31/2017 e n. 86/2018 (e prima ancora nel piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611, L. n. 190 del 2014), la Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A. (in forma abbreviata "SETA S.p.A.") è la società risultante dall'aggregazione di ATCM S.p.A., TEMPI S.p.A., Consorzio ACT ed AE S.p.A., che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (ovvero nelle tre aree territoriali in cui precedentemente operavano i quattro organismi appena menzionati).

L'operazione di aggregazione, deliberata dagli enti soci nel 2011 (per quanto concerne il Comune di Modena, con deliberazione consiliare n. 40 del 3 ottobre 2011) ed operativa dal mese di gennaio 2012, si è realizzata mediante fusione per incorporazione di TEMPI (Piacenza) in ATCM (Modena) e mediante conferimento ad ATCM dell'intera azienda AE (Reggio Emilia) e del ramo d'azienda "gomma" di ACT (Reggio Emilia), con contestuale modifica della ragione sociale di ATCM S.p.A. nell'attuale SETA S.p.A.

A fronte delle operazioni appena menzionate, TEMPI S.p.A. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28 dicembre 2011, e AE S.p.A. in data 22 dicembre 2015 a conclusione del

procedimento di liquidazione.

In accordo con l'orientamento interpretativo del D.Lgs n. 175/2016, che si è ritenuto di seguire per le motivazioni espresse al paragrafo **3. "PERIMETRO OGGETTIVO"** delle premesse, la società non è qualificabile come "società a controllo pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. m), TUSP, in quanto nessuna delle pubbliche amministrazioni socie, singolarmente intese, esercita il controllo sulla società ex art. 2359 cod.civ.

Si deve poi osservare che il socio di maggioranza relativa in seno alla compagine societaria di SETA, è TPER S.p.A., in quanto detentore di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.2) del cod.civ., sia in via diretta, sia per il tramite di HERM S.r.l. (di cui possiede il 94,95% del capitale sociale).

Peraltro TPER S.p.A, è subentrato nella titolarità delle quote di capitale sociale di SETA detenute da RATP a seguito di una complessa procedura nella quale sono state valutate le prerogative e caratteristiche del ruolo di socio industriale (HERM S.r.l.) con competenze specifiche in materia di TPL, e valorizzati i diritti di governance in capo allo stesso. In base al ruolo che detto socio ricopre esso rappresenta il partner operativo che contribuisce maggiormente all'elaborazione dei piani industriali di SETA.

TPER S.p.A., inoltre, è sì una società partecipata al 100% da pubbliche amministrazioni¹⁷ (secondo la definizione contenuta all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), ma ad essa il Decreto Legislativo n. 175/2016 non è applicabile in forza del disposto di cui all'art. 26, comma 5, avendo comunicato l'avvio, in data 18 maggio 2016, del percorso di emissione di strumenti finanziari di debito quotati in mercati regolamentati (operazione conclusasi il 15 settembre 2017).¹⁸

Ma è l'analisi stessa dell'assetto statutario di SETA sufficiente ad escludere la concreta possibilità **per i soci pubblici estranei al socio industriale (detentori, complessivamente, del 51% del capitale sociale), anche se tra loro paciscenti** un accordo parasociale, di incidere sia sulle **"decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale", ai sensi dell'art.2, lett. b), TUSP, sia di operare modifiche statutarie** senza il consenso del socio privato.

A dimostrazione di quanto appena esposto si richiamano le norme dello Statuto in cui, per le deliberazioni assembleari e per le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono, appunto, previste maggioranze qualificate che rendono **determinante il consenso** del socio privato (complessivamente detentore del 49% del capitale sociale):

- l'art. 14.1 prevede che, per le modificazioni dello statuto, l'assemblea deliberi, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale.

- l'art. 17.6, richiede che su determinate materie, tra cui quelle di seguito elencate:

- = approvazione e modifica dei piani industriali/strategici;
- = l'approvazione delle linee guida in materia di personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti;
- = la determinazione dei compensi dei consiglieri delegati e degli amministratori (qualora, in quest'ultimo caso, non vi abbia provveduto l'assemblea);
- = le deliberazioni riguardanti eventuali patti parasociali cui la Società aderisca,

il Consiglio di amministrazione decida con il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque. A fronte di ciò lo stesso Statuto (agli artt. 16.1 e 14.5) stabilisce che la Società sia amministrata da un C.d.A. composto da cinque membri, di cui solo tre sono direttamente nominati dagli Enti Locali (*gli Enti Locali della Provincia di Modena, in particolare, hanno diritto di nominare 1 (uno) amministratore con la carica di Presidente*).

¹⁷ Gli azionisti di TPER sono la Regione Emilia-Romagna (46,13% delle quote), il Comune di Bologna (30,11%), la Città Metropolitana di Bologna (18,79%), l'Azienda Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia (3,06%), la Provincia di Ferrara (1,01%), il Comune di Ferrara (0,65%), Ravenna Holding Spa e la Provincia di Parma (0,04%) e TPER S.p.A. (0,16 %).

¹⁸ Vedi Corte Conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 13 marzo 2018, n. 65

Dalla predetta analisi emerge dunque, in modo chiaro ed univoco, che il socio privato concorre in modo determinante alla governance della società, comportando la concreta impossibilità per i soci pubblici di incidere sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, senza il suo consenso. Ciò vale definitivamente ad escludere la situazione di "controllo pubblico", ai sensi dell'art.2, lett. b), del D.Lgs. 175/2016.

La conclusione di cui sopra risulta peraltro coerente con quanto espresso dalla Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo, con la nota Sentenza n.11/2019, in cui, pronunciandosi sulla qualificazione di società a controllo pubblico, così statuisce:

"Naturalmente, come già sottolineato da recenti sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte (n. 16/2019/EL), l'esposto criterio di individuazione, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, deve essere rivisto quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-*bis* cod.civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).

Si sottolinea, in proposito, che lo stesso legislatore del TUSP riserva alle società miste pubblico-privato un'apposita disciplina (funzionale, in particolare, all'attuazione del rapporto sociale e contrattuale), anche in ordine agli strumenti per l'integrazione di situazioni di controllo (cfr. art. 17, commi 1-4)".

Si richiama da ultimo anche la recentissima Sentenza n. 25 del 29.07.2019 delle Corte dei Conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale, nella parte in cui ha avuto cura di precisare che: *"La situazione di "controllo pubblico" [...] non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno iuris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un "coordinamento di fatto"; esso deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che [...] determini(no) la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società".*

Risulta dunque del tutto evidente che, per il raggiungimento del consenso unanime in merito all'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, e per operare modifiche statutarie, sia necessaria la conclusione di un patto parasociale fra tutti i soci (compresi quelli di TPER S.p.A.) finalizzato al controllo "congiunto" di SETA.

A tal fine non potranno che rivestire carattere preliminare le determinazioni che la Regione Emilia-Romagna - socio di riferimento di TPER, poiché possiede azioni che rappresentano il 46,13% del relativo capitale sociale - vorrà assumere all'esito delle valutazioni in ordine al raggruppamento delle società di gestione del TPL operanti in Regione, o in ordine all'eventuale stipula di patti parasociali con i soci delle proprie società partecipate.

Allo stato, mancando il presupposto richiesto dal legislatore TUSP all'art. 2, comma 1, lettera b), ultimo periodo (*patti parasociali e consenso unanime*) per l'esistenza della situazione di controllo congiunto, viene conseguentemente meno il presupposto normativo per l'applicazione dell'aggregato delle norme che fanno esplicito ed esclusivo riferimento alle "società a controllo pubblico" (si rinvia però sul punto al contenuto del paragrafo 7 "Attività da intraprendere").

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016, si rileva che:

a) l'attività svolta dalla società è orientata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, posto che nella "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale" sono altresì compresi "i servizi di trasporto pubblico comunale" attribuiti ai Comuni quale loro funzione fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'art. 14, comma 27, lett. b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; l'art. 2, lett. a), del Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, inoltre, espressamente qualifica l'attività svolta dalla società come servizio di interesse economico generale.

b) L'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da cinque membri (che hanno sostituito gli organi amministrativi delle tre preesistenti società), il cui Presidente è nominato ai sensi dell'art. 2449 cod.civ. dagli enti locali della provincia di Modena, come previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione (recentemente) rinnovata fra detti enti. Ciascuno dei consiglieri riceve un gettone di presenza pari a € 150,00 e un compenso annuo pari a € 10.189,65; il Presidente e l'Amministratore delegato percepiscono, rispettivamente, un compenso annuo di € 51.163,44 e di € 44.604,00, oltre a un'indennità di risultato. Attesa l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del Testo Unico (in virtù delle ragioni di cui sopra) la composizione dell'organo amministrativo è rimasta invariata anche in occasione dell'ultimo rinnovo avvenuto in data 9 luglio 2018, e sono stati mantenuti inalterati i compensi nelle misure anzidette. Essi, tuttavia rispettano il limite stabilito al citato art.11, comma 6.

A fronte di ciò il numero medio dei dipendenti nel 2018 è risultato pari a 1.063 unità.

c) Il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SETA (si rimarca, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla vigente L.R. in materia, e sopra esposte alla scheda n. 3, non attengono alla gestione ed erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale).

d) Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 500.000.

e) Sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non possa pertanto applicarsi il disposto dell'art. 20, comma 2, lett. e), TUSP – essa non ha realizzato risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

f) Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, oltre a rinviare a quanto già esposto nei provvedimenti adottati da questo Comune a norma degli artt. 24 e 20 TUSP e al contenuto del successivo paragrafo rubricato "Azioni intraprese", si consideri che l'ammontare dei compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione (oltre a non sembrare sproporzionato rispetto al volume d'affari della società) è già contenuto entro le soglie massime individuate dall'art. 11, comma 6, TUSP e ai dirigenti non spettano emolumenti di fine mandato (ciò, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16, TUSP, come da proposta avanzata dal Comune di Modena con lettera prot. n.25484 del 17 febbraio 2017).

g) non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare SETA ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal riguardo si rimarca che SETA è la società risultante dall'aggregazione delle tre preesistenti società di trasporto pubblico locale operanti nei bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

Dai dati sopra esposti emerge che la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario; in particolare, si evidenzia che:

- . utilizzando parte degli utili conseguiti nell'esercizio 2015 sono state integralmente ripianate le perdite presenti a bilancio (portate a nuovo dall'esercizio 2012), mentre un'altra parte di questi è stata destinata - dall'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2015 - a riserva legale per € 266.431,00 e a riserva straordinaria per € 2.067.458,00;
- . con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 5 aprile 2017 è stato deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo delle riserve per € 1.999.609,76 - portando così il capitale a € 13.997.268,32 ed aumentando conseguentemente il valore nominale delle azioni da € 0,24 a € 0,28 - onde riportare il capitale della società ad un valore prossimo a quello esistente al momento della costituzione di SETA;
- . in data 28.05.2018 l'assemblea straordinaria ha nuovamente deliberato un aumento gratuito del capitale sociale da € 13.997.268,32 a € 15.496.975,64 mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal fondo di riserva straordinaria, aumentando conseguentemente il valore nominale delle azioni da € 0,28 a € 0,31.
- . nell'esercizio 2018 la società ha realizzato un utile pari a € 1.020.141, che è stato destinato in parte a riserva legale e in parte a riserva straordinaria.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si conferma anche quest'anno la scelta di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, atteso che la società eroga un servizio di interesse economico generale, si specifica che la partecipazione del Comune di Modena, sebbene di entità non sufficiente all'esercizio del controllo ex art. 2359 cod.civ., è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata. La partecipazione nella società è infatti condizione necessaria al fine di:

- (i) concorrere, in sede assembleare, all'approvazione delle linee guida dei piani strategici e del piano industriale predisposti dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 14.3 dello statuto;
- (ii) nominare - di concerto con gli altri Enti Locali della provincia di Modena, secondo quanto previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione con i medesimi sottoscritta - il Presidente del consiglio di amministrazione della società a norma dell'art. 2449 del cod.civ.

Azioni intraprese

L'operazione di aggregazione di ATCM S.p.A., TEMPI S.p.A., Consorzio ACT ed AE S.p.A., posta in essere nel 2011, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde appieno ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2, di detto Testo Unico.

Si rammenta infine che, al fine di perseguire la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", la "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (esplicitate all'art. 1, comma 3, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto ad assegnare alla società gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, secondo il disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 e 2019-2021 approvate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n.16 del 22 febbraio 2018 e n. 95 del 20.12.2018.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2018 sono esposti nella

relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26 settembre 2019, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP, atteso che SETA non è qualificabile quale "società a controllo pubblico" ex art. 2, lett. m), del medesimo Testo Unico, in virtù di quanto sopra esposto.

7. ProMo Soc. cons. a r.l., in liquidazione

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Sede legale	Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena
Partita IVA	01804520367
Data di costituzione	27/11/1987
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	9,50%
Stato della Società	In liquidazione
Anno di inizio del procedimento di liquidazione	2018

Oggetto sociale

La Società per la promozione dell'economia modenese (in forma abbreviata "ProMo"), costituita con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive della provincia di Modena, favorendo i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto, e con lo scopo di promuovere progetti di qualificazione dell'ambiente esterno alle imprese, con particolare riguardo allo sviluppo di strutture di terziario avanzato, è stata posta in liquidazione a far data dal 19.07.2018, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, cod.civ., con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria in data 11.07.2018.

Composizione del capitale sociale

Soci	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	9,50%	€ 949.794,65
Camera di Commercio di Modena	90,00%	€ 8.996.518,10
Amministrazione provinciale di Modena	0,50%	€ 49.772,52
Totale	100,00%	€ 9.996.085,27

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2014	2015	2016	2017	2018
-€ 48.449,00	-€ 107.974,00	-€ 518.665,00	-€ 174.989,00	-€ 200.505,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	Media
€ 188.808,00	€ 215.014,00	€ 228.875,00	€ 210.899,00

Altri dati da bilancio 2018

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	2	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 67.063,00
Numero liquidatori	1	Compensi liquidatori	€ 16.256,00
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	€ 20.000,00
di cui nominati dall'Ente	2		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
a) valore della produzione	€ 188.808,00	€ 215.014,00	€ 228.875,00
di cui contributi in c/esercizio	€ 22.744,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
b) costi della produzione	€ 712.787,00	€ 390.807,00	€ 429.380,00
differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	-€ 523.979,00	-€ 175.793,00	-€ 200.505,00
c) proventi e oneri finanziari	€ 5.314,00	€ 804,00	€ 0,00
d) rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risultato prima delle imposte	-€ 518.665,00	-€ 174.989,00	-€ 200.505,00
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
23) utile (perdita) dell'esercizio	-€ 518.665,00	-€ 174.989,00	-€ 200.505,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 3.258.549,00	€ 3.302.878,00	€ 3.542.456,00
C) Attivo circolante	€ 7.896.252,00	€ 7.660.090,00	€ 7.444.176,00
D) Ratei e risconti	€ 202,00	€ 202,00	€ 0,00
Totale attivo	€ 11.155.003,00	€ 10.963.170,00	€ 10.986.632,00

Passivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) Patrimonio netto	€ 11.017.366,00	€ 10.842.377,00	€ 10.641.873,00

B) Fondi per rischi e oneri	€ 19.894,00	€ 19.894,00	€ 19.894,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 33.183,00	€ 36.955,00	€ 40.915,00
D) Debiti	€ 60.675,00	€ 39.451,00	€ 283.950,00
E) Ratei e risconti	€ 23.885,00	€ 24.493,00	€ 0,00
Totale passivo	€ 11.155.003,00	€ 10.963.170,00	€ 10.986.632,00

Analisi della partecipazione

La decisione di sciogliere anticipatamente la Società consortile è conseguita all'applicazione della disciplina introdotta dal D.Lgs n. 175/2016 essendo stato verificato che, sulla scorta delle disposizioni in esso contenute, la società non possedeva i requisiti previsti dalla Legge.

Prima di tale deliberazione questo Comune aveva già infruttuosamente esperito il tentativo di vendita della propria partecipazione mediante pubblico incanto, quindi esercitato il diritto di recesso, con comunicazione del 10.04.2018, prot. n. 52879, a norma dell'art. 24, comma 5, del TUSP, recesso divenuto inefficace ai sensi dell'art. 2473, comma 5, cod.civ.

In data 17 settembre 2018 l'assemblea dei soci ha quindi deliberato in ordine sia al compenso da riconoscere al liquidatore¹⁹ che agli adempimenti correlati alla messa in liquidazione della società; a fronte di tale assemblea, sono attualmente in corso gli approfondimenti del caso in merito alle modalità con cui procedere alla liquidazione del compendio aziendale (a cui verrà dato corso seguendo le indicazioni e le direttive che vorrà impartire il socio Camera di Commercio, detenendo questi il 90% dei voti esercitabili in seno all'assemblea della società).

Oltre a non essere possibile quantificare i risparmi derivanti dall'estinzione di ProMo (atteso che il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla società), non è nemmeno possibile prevedere, allo stato, quale sarà la parte di attivo residuo che spetterà al Comune di Modena a fronte del pagamento dei debiti sociali, e neppure le tempistiche necessarie per completare questa fase, atteso che alcuni dei cespiti della società (beni immobili, marchi e partecipazioni societarie) non si presentano di facile e pronta liquidazione in considerazione della loro natura.

Resta comunque fermo che il Comune di Modena (anche in ossequio all'esortazione ricevuta con deliberazione della Corte dei Conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 8 novembre 2018, n. 130) adotterà le opportune iniziative per addivenire a una sollecita conclusione della fase di liquidazione, compatibilmente alle modalità che verranno all'uopo definite e ai poteri concessi all'Ente in ragione dell'entità della partecipazione posseduta²⁰.

(Si rinvia sul punto al contenuto del paragrafo 7 "Attività da intraprendere").

¹⁹ Detto compenso ammonta: a € 50.000,00 (IVA esclusa) sino al 31.12.2019 nell'ipotesi in cui la procedura liquidativa si chiuda entro tale data; a € 20.000,00 per ogni esercizio di durata della procedura liquidativa oltre il 31.12.2019; oltre a € 5.000,00 nell'anno in cui si verificherà la chiusura della liquidazione.

²⁰ Si segnala, a tal proposito, che già nel corso di svolgimento dell'assemblea ordinaria tenutasi il 30 gennaio 2019, la quale, tra l'altro, ha deliberato di avviare l'iter valutativo delle partecipazioni di ProMo nella Fondazione Democenter-Sipe e in ModenaFiere Srl, nonché del marchio "Modena Terra di Motori" ai fini della loro dismissione, è stato ribadito, con dichiarazione messa a verbale, l'interesse precipuo del Comune di Modena alla sollecita liquidazione dei beni e delle somme da essa derivanti.

8. HERA S.p.A

Forma giuridica	Società per Azioni (emittente azioni quotate su mercati regolamentati)
Sede legale	Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna
Partita IVA	04245520376
Data di costituzione	01/11/2002
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Quota del Comune di Modena	6,5193%
Stato della società	Attiva
Società con azioni quotate	Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere e, in particolare:

(a) la gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe);

(b) la gestione integrata delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto, vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e vendita di calore; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli impianti termici; realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali termiche e di impianti di condizionamento);

(c) la gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche, costruzione e gestione di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree da sostanze contaminanti).

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Bologna	144.951.776	9,7313%	€ 144.951.776,00
Con.Ami	108.554.164	7,2878%	€ 108.554.164,00
Comune di Modena	97.107.948	6,5193%	€ 97.107.948,00
Ravenna Holding S.p.A.	79.226.545	5,3189%	€ 79.226.545,00
Comune di Trieste	63.069.983	4,2342%	€ 63.069.983,00
Comune di Padova	46.126.176	3,0967%	€ 46.126.176,00

Comune di Udine	44.134.948	2,9630%	€ 44.134.948,00
Holding Ferrara Servizi S.r.l.	24.235.320	1,6270%	€ 24.235.320,00
Rimini Holding S.p.A.	20.385.208	1,3686%	€ 20.385.208,00
Comune di Cesena	16.708.216	1,1217%	€ 16.708.216,00
Altri soci pubblici sottoscrittori del Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari	93.291.562	6,2631%	€ 93.291.562,00
Soci privati / altri soci pubblici / flottante	751.746.899	50,4684%	€ 751.746.899,00
Totale	1.489.538.745	100,0000%	€ 1.489.538.745,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi (dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

2014	2015	2016	2017	2018
€ 182.407	€ 194.000	€ 220.400	€ 266.800	€ 296.600

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media (dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

2016	2017	2018	Media
€ 4.460.200	€ 5.612.100	€ 6.134.400	€ 5.402.233

Altri dati da bilancio consolidato 2018

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	8622	Costo del personale	€ 551.400.000,00
Numero amministratori	15	Compensi amministratori	€ 764.237,00
di cui nominati dall'Ente	2		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	€ 482.118,00
di cui nominati dall'Ente	0		

Principali dati economico-patrimoniali (dati in migliaia di euro)

Conto Economico Consolidato	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Ricavi	€ 4.863.600	€ 6.136.900	€ 6.626.400
di cui contributi in c/esercizio	€ 40.300	€ 72.300	€ 74.000
Costi operativi	€ 4.406.500	€ 5.676.000	€ 6.116.300
Utile operativo	€ 457.100	€ 460.900	€ 510.100
Totale gestione finanziaria	-€ 117.400	-€ 101.500	-€ 91.700,00
Altri ricavi non operativi	€ 0	€ 0	€ 0
Utile prima delle imposte	€ 339.700	€ 359.400	€ 418.400

Imposte dell'esercizio	€ 119.300	€ 92.600	€ 121.800
Utile netto dell'esercizio	€ 220.400	€ 266.800	€ 296.600

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)			
Attivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Attività non correnti	€ 5.811.400	€ 6.017.400	€ 6.111.900
Attività correnti	€ 2.473.700	€ 2.747.400	€ 299.700
Attività non correnti destinate alla vendita	€ 0	€ 22.900	€ 0
Totale Attività	€ 8.285.100	€ 8.787.700	€ 9.111.600

Passivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Patrimonio netto	€ 2.562.100	€ 2.706.000	€ 2.846.700
Passività non correnti	€ 3.547.800	€ 3.547.000	€ 3.353.700
Passività correnti	€ 2.175.200	€ 2.528.800	€ 2.911.200
Totale Passività	€ 5.723.000	€ 6.075.800	€ 6.264.900
Passività associabili ad attività destinate alla vendita	€ 0	€ 5.900	€ 0
Totale Patrimonio Netto e Passività	€ 8.285.100	€ 8.787.700	€ 9.111.600

Analisi della partecipazione

Il Comune di Modena detiene attualmente 97.107.948 azioni ordinarie della società (pari al 6,5193% del capitale sociale), iscritte nell'apposito registro istituito al fine di beneficiare del voto maggiorato *ex art. 127-quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a norma dell'art. 6.4 dello statuto sociale; la partecipazione è stata direttamente acquisita dal Comune a fronte della liquidazione di Hsst-Mo S.p.A. (conclusasi con l'approvazione, ai sensi dell'art. 2493 cod.civ., del bilancio finale di liquidazione depositato in data 7 agosto 2015) e conseguente assegnazione delle azioni Hera che erano state conferite nella predetta Hsst-Mo S.p.A.

Posto che ai sensi dell'art. 26, comma 3, TUSP: "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015", e che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto medesimo, le norme in esso contenute si applicano alle società quotate solo qualora sia espressamente previsto, si riportano di seguito, ma in forma sintetica, i risultati dell'analisi *ex art.20* TUSP.

- Hera S.p.A., quotata dal 26 giugno 2003 sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune.
- L'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da quindici membri, due dei quali sono designati dal Comune di Modena in conformità al patto parasociale stipulato fra tutti i soci pubblici e al patto parasociale di

secondo livello concluso fra i soci pubblici modenesi (in particolare, uno dei componenti, con funzioni di vicepresidente della società, è indicato direttamente dal Comune di Modena, mentre l'altro componente è nominato dall'assemblea costituita fra i soci modenesi). Il numero medio dei dipendenti della società (senza considerare le altre società del gruppo) nel 2018 risultava pari a 2.917 unità, mentre il numero dei dipendenti dell'intero gruppo, nel medesimo esercizio, ammontava a 8.622 unità.

- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Hera;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 500.000 e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio (anzi ha costantemente distribuito cospicui dividendi);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società si consideri che la politica di remunerazione di amministratori e dirigenti dalla medesima adottata prevede un piano di incentivazione annuale (retribuzione variabile) basato su un articolato sistema di balanced scorecard (Bsc). In virtù della continua attenzione che la società rivolge a politiche di riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate, unitamente all'incremento del valore della produzione, è inoltre possibile prevedere una costante crescita dell'utile per azione;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Hera ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che Hera è la società risultante da un imponente processo di aggregazione di molteplici società operanti nel settore dei servizi pubblici locali (come anche già succintamente esposto nel provvedimento adottato da questo Comune a norma dell'art. 24 TUSP);
- dai dati sopra esposti emerge altresì chiaramente che la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario.

9. Banca Popolare Etica Soc. coop. p. A.

Forma giuridica	Società cooperativa per Azioni
Sede legale	Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padova
Partita IVA	01029710280
Data di costituzione	30/05/1998
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Quota del Comune di Modena	0,058% al 31.12.2018
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

Banca Popolare Etica (in forma abbreviata “Banca Etica” o “BPE”) svolge attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito applicando i principi della finanza etica. In particolare la società, per disposizione statutaria, si propone di “gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività”. Attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo, in particolare mediante le organizzazioni non profit, le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Viene riservata inoltre particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.

Soci

Alla data del 30.6.2019 la società contava 42.833 soci, di cui 35.361 persone fisiche, 7.472 persone giuridiche e numerosi enti locali (questi ultimi elencati nel documento liberamente consultabile sul sito della società all’indirizzo <https://www.bancaetica.it/enti-locali-soci>)

Risultato degli ultimi cinque esercizi (dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

2014	2015	2016	2017	2018
€ 4.788	€ 3.702	€ 6.082	€ 4.879	€ 6.049

Fatturato conseguito nell’ultimo triennio e relativa media (dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

2016	2017	2018	Media
€ 71.667	€ 82.613	€ 90.076	€ 81.452

Altri dati da bilancio consolidato 2018

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	313	Costo del personale	€ 19.732.000,00
Numero amministratori	13	Compensi amministratori	€ 506.000,00
Di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	€ 163.000,00
Di cui nominati dall'Ente	0		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico Consolidato (dati in migliaia di euro)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Margine di interesse	€ 23.658	€ 24.788	€ 27.689
Margine di intermediazione	€ 47.966	€ 51.050	€ 57.499
Risultato netto della gestione finanziaria	€ 44.534	€ 46.114	€ 50.067
di cui contributi in c/esercizio	€ 31	€ 37	€ 15
Costi operativi	€ 35.109	€ 38.737	€ 40.871
Utile(perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	€ 9.410	€ 7.376	€ 9.195
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	€ 3.342	€ 2.497	€ 3.146
Utile (perdita) d'esercizio	€ 6.082	€ 4.879	€ 6.049

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)

Attivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Cassa e disponibilità liquide	€ 2.218	€ 2.412	€ 2.708
Attività finanziarie e crediti	€ 1.532.928	€ 1.692.599	€ 1.855.085
Immobilizzazioni	€ 20.218	€ 23.744	€ 25.244
Altre attività	€ 17.824	€ 28.768	€ 41.971
Totale attivo	€ 1.573.188	€ 1.747.523	€ 1.925.007

Passivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A) patrimonio netto	€ 92.170	€ 102.344	€ 102.533
B) fondi per rischi e oneri	€ 1.650	€ 2.502	€ 519
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 1.040	€ 1.031	€ 1.011
D) debiti	€ 1.478.328	€ 1.641.646	€ 1.820.944
Totale passivo	€ 1.573.188	€ 1.747.523	€ 1.925.007

Analisi della partecipazione

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 127 del 11 luglio 1996 è stata autorizzata l'adesione alla "Cooperativa Verso la Banca Etica" e, al contempo, al progetto promosso da varie associazioni modenesi per la costituzione di una banca che consentisse l'accesso al credito, a condizioni particolarmente vantaggiose, per il settore non profit. Raggiunto il capitale sociale necessario per la costituzione di una banca popolare, nel 1998 la "Cooperativa Verso la Banca Etica" si è trasformata in "Banca Popolare Etica".

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, Banca Etica non è soggetta a controllo da parte di amministrazioni pubbliche. Il Comune di Modena, alla data del 31.12.2018, deteneva 775 azioni ordinarie della società (pari allo 0,058% del capitale sociale).

Il comma 9-ter dell'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (introdotto per opera dell'art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017 n. 205), recita testualmente "(è) fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima".

Il predetto comma 9-ter pare contemplare una specifica fattispecie in cui la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni a prescindere dal requisito della "stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali" (c.d. vincolo di scopo) codificato dal comma 1 del medesimo articolo, atteso che tanto la collocazione sistematica della norma quanto il tenore letterale della locuzione "è fatta salva la possibilità" ivi impiegata, palesano il carattere derogatorio della disposizione.

Con riferimento alla partecipazione azionaria del Comune di Modena in Banca Etica, pertanto, ricorrono tutte le condizioni prescritte dal menzionato art. 4, comma 9-ter del D.Lgs. n. 175/2016, ovvero:

- . la partecipazione del Comune non supera l'1% del capitale sociale della società;
- . l'unico onere gravante sul bilancio del Comune riferibile a Banca Etica è quello relativo al rimborso della quota annuale del mutuo accollato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 14.7.2016²¹, ovvero una passività non connessa (né per causa od oggetto, né per titolo) alla detenzione della partecipazione nella predetta banca;
- . il possesso dei requisiti di cui all'art. 111-bis, del D.Lgs. n. 385 del 1993, è stato attestato da Banca Etica mediante comunicazione (registrata in entrata al prot. n. 31335 del 1.03.2018).

Il rispetto degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 TUSP, assieme all'equilibrio economico-finanziario della società, sono poi confermati dai dati societari e contabili di Banca Etica esposti nelle tabelle sopra riportate. Si specifica inoltre che:

- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che abbiano a oggetto attività similari a quelle svolte da Banca Etica;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare detta Banca ad altre società cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori non omogenei.

Si conferma, pertanto, la decisione già assunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del

21 Mutuo accollato per l'acquisto della proprietà di un impianto fotovoltaico - bene mobile non accatastato, situato sul tetto della scuola Saliceto Panaro.

26 marzo 2018²², di mantenere le n. 775 azioni, pari allo 0,058% del capitale sociale *al 31.12.2018*, di Banca Etica in considerazione dell'alto valore politico che rappresenta tale partecipazione.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

²² La deliberazione consiliare n. 19 del 28 marzo 2018 è pubblicata all'indirizzo <https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/06-04-2018-mantenimento-della-partecipazione-del-comune-di-modena-in-banca-etica> ed è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura ministeriale di cui all'art. 15 TUSP in data 6 aprile 2018 (rispettivamente, con PEC prot. n. 50873 e n. 50898).

10. Lepida S.p.A.

Forma giuridica	Società per Azioni (al 31.12.2018)
Sede legale	Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna
Partita IVA	02770891204
Data di costituzione	01/08/2007
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	0,0015%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La Società opera in conformità al modello "in house-providing" stabilito dall'ordinamento italiano e da quello dell'Unione Europea, e ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

1. costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione, gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso a servizi a favore di cittadini, imprese, e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli Enti Locali alla persona e dei servizi socio sanitari;
2. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell' e-government, di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004, e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge;
3. fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi di program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;
4. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito di ICT;
5. attività di supporto alle funzione gestionali in ambito organizzativo e amministrativo a favore dei soci e delle loro società;
6. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia Romagna e di riferimento dei soci, come quelle inerenti alle c.d. "smart city" e "smart working";
7. attività di nodo tecnico-informativo centrale, di cui all'art. 14 della L.R. n. 11/2004;
8. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (data center e cloud computing) di cui alla L.R. n. 14/2014;
9. acquisto, sviluppo, erogazione, offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizio dati, internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage; server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di help desk

tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software, applicativi gestionali in modalità ASP;

10. . realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della L.R. n. 11/2004, nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sotto reti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento dei lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

11. . fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali, di cui all'art. 9 della L.R. n. 11/2004, intendendosi per fornitura dei servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati sul protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); lo svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con SPC (Sistema Pubblico di Connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dello SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologie WIFI per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della L.R. n.14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;

12. . fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia Romagna e di riferimento dei soci.

La società può altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale operando, anche con attività esterna, senza scopo di lucro, nell'interesse e per conto dei soci. La società, in particolare, deve svolgere le attività ad essa assegnate dagli Enti soci e dalle persone giuridiche da essi controllate in misura superiore all'80% del fatturato in relazione a ciascun anno fiscale.

Composizione del capitale sociale al 31.12.2018

Soci	N. azioni	%Capitale	Valore Nominale
Regione Emilia-Romagna	65.068	99,3010%	€ 65.068.000,00
Comune di Modena	1	0,0015%	€ 1.000,00
Altri enti pubblici (incluse azioni proprie)	457	0,6975%	€ 457.000,00
Totale	65.526	100%	€ 65.526.000,00

L'elenco completo dei soci (in basa all'ultimo aggiornamento disponibile) è pubblicato sul sito web della società Lepida S.c.p.a, e liberamente consultabile all'indirizzo:

<http://lepida.net/elenco-soci-lepida-scpa>

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2014	2015	2016	2017	2018
€ 339.909,00	€ 184.920,00	€ 457.200,00	€ 309.150,00	€ 538.915,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	Media
€ 29.209.470,00	€ 28.384.730,00	€ 28.814.053,00	€ 28.802.751,00

Altri dati da bilancio 2018

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	76	Costo del personale	€ 4.893.578,00
Numero amministratori	3	Compensi amministratori	€ 35.160,00
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti collegio sindacale	5	Compensi componenti organo di controllo	€ 29.952,00
di cui nominati dall'Ente	0		
Revisore unico	1	compenso revisore unico	€ 19.000,00

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
a) Valore della produzione	€ 28.892.725,00	€ 29.102.256,00	€ 27.758.119,00
di cui contributi in c/esercizio	€ 20.000,00	€ 156.282,00	€ 145.531,00
b) Costi della produzione	€ 28.358.356,00	€ 28.504.066,00	€ 27.093.024,00
differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	€ 534.369,00	€ 598.190,00	€ 665.095,00
c) Proventi e oneri finanziari	€ 90.394,00	-€ 38.017,00	€ 34.903,00
d) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato prima delle imposte	€ 624.763,00	€ 560.173,00	€ 699.998,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 167.563,00	€ 251.023,00	€ 161.083,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 457.200,00	€ 309.150,00	€ 538.915,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
a) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Immobilizzazioni	€ 57.404.597,00	€ 56.185.601,00	€ 55.123.214,00
c) Attivo circolante	€ 31.423.558,00	€ 30.649.077,00	€ 32.032.672,00
d) Ratei e risconti	€ 2.834.680,00	€ 1.806.891,00	€ 1.262.630,00
Totale Attivo	€ 91.662.835,00	€ 88.641.569,00	€ 88.418.516,00

Stato Patrimoniale			
Passivo	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
a) Patrimonio netto	€ 67.490.699,00	€ 67.801.850,00	€ 68.351.765,00
b) Fondi per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 830.516,00	€ 844.111,00	€ 816.798,00
d) Debiti	€ 20.779.069,00	€ 16.666.400,00	€ 15.931.822,00
e) Ratei e risconti	€ 2.562.551,00	€ 3.329.208,00	€ 3.318.131,00
Totale Passivo	€ 91.662.835,00	€ 88.641.569,00	€ 88.418.516,00

Analisi della partecipazione

Lepida S.p.A. è stata costituita in data 1 agosto 2007, con atto unilaterale della Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L.R. 24 maggio 2004, n. 11 (ad oggetto: "Sviluppo regionale della società dell'informazione"), per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, ovvero per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione, per le pubbliche amministrazioni e per Enti collegati alla rete Lepida.

In seguito all'aumento del capitale sociale - da € 18.000.000 a € 18.500.000 - deliberato dall'assemblea straordinaria tenutasi il 16.12.2008, mediante emissione di n. 500 azioni ordinarie di valore nominale pari a € 1.000 ciascuna, il Comune di Modena, con decisione assunta con deliberazione consiliare n. 47/2010, ha sottoscritto n. 1 azione, così aderendo alla società.

In data 19.12.2018 è stato redatto l'atto di fusione per incorporazione tra la Società Lepida Spa (incorporante) e la società CUP 2000 S.c.p.A. (incorporata) a Ministero notaio dott.ssa Rita Merone.

Contestualmente alla fusione la società incorporante (Lepida S.p.A) ha assunto il tipo legale di società consortile per azioni con la seguente denominazione: "Lepida S.c.p.a.". Detta fusione ha comportato altresì un aumento di capitale sociale, da € 65.526.000 a € 69.881.000, suddiviso in n. 69881 azioni dal valore nominale di € 1.000 ciascuna.

Il progetto di fusione sopra descritto è stata approvato da questo Comune con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 66 dell'11.10.2018.

La suddetta società consortile, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 10, comma 4-bis, della L.R. n. 11/2004 come "strumento esecutivo e servizio tecnico" degli Enti soci per l'esercizio delle funzioni di servizio pubblico nelle materie che ne costituiscono l'oggetto sociale.

Lepida è "società *in house*" in quanto sottoposta al "controllo analogo congiunto" delle Pubbliche Amministrazioni socie, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP, e dall'art. 10, comma 4 ter, della più volte citata L.R. n. 11/2004. (Con deliberazione dell'ANAC n. 635 del 26.06.2019, detta società è stata iscritta, quale organismo "in house" affidatario, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti ai sensi degli artt. 5 e 192, comma1, del D.Lgs n. 50/2016).

La sede per l'esercizio del controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci è il "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento", le cui deliberazioni devono essere recepite dagli organi della società.

Il controllo analogo viene dunque esercitato sulla base della definizione preventiva degli indirizzi da imprimere all'azione societaria e delle modalità di verifica dei risultati, decisi dalla Regione stessa d'intesa con il citato comitato permanente di indirizzo e coordinamento degli enti pubblici soci.

A detto Comitato, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 6, della richiamata L.R., la delibera della Giunta Regionale n. 1121 del 3 agosto 2015 ha attribuito compiti e poteri (attualmente richiamati nello statuto della società consortile) in materia di indirizzo, controllo e approvazione della *mission* della società, delle relative azioni di sostenibilità degli equilibri economici e finanziari, dei listini dei servizi erogati, nonché di verifica delle azioni stesse e delle procedure. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 19 dicembre 2016, è stato inoltre previsto (introducendo un nuovo punto 4.8 nello statuto di Lepida) che la società ponga in discussione presso il medesimo Comitato permanente "eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi, nonché ogni altra operazione di rilievo richiesta".

Con la medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria del 19 dicembre 2016, al punto 3.5 dello statuto è stata inoltre introdotta la seguente clausola: "in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti" in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Infine, in base al disposto di cui all'art. 6, comma 5, della più volte citata L.R. n. 11/2004 è stata stipulata fra gli Enti soci facenti parte dell'aggregazione denominata "Community network dell'Emilia-Romagna" (CNER), la convenzione, approvata dal Comune di Modena con deliberazione consiliare n. 30 del 24.03.2014 (e vigente sino alla data del 30.6.2018), avente per oggetto l'organizzazione e le modalità di collaborazione tra gli stessi Enti per il conseguimento delle finalità (tra cui il proseguimento in modo condiviso nel processo di innovazione digitale per la crescita complessiva del territorio emiliano-romagnolo) e per l'attuazione degli interventi previsti dalla Legge medesima.

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie (quindi del Comune di Modena), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, TUSP, posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla L.R. più volte citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016, si rileva quindi che:

a) La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività rientranti nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4, TUSP, conformemente al disposto degli artt 10, commi 1, 2 e 3, 3 *ter* e 4 *quater*, e 14, comma 5, della della L.R. n. 11/2004, e degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 14/2014;

b) l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione, ai sensi dell'art. 2449 cod.civ., mentre il numero medio dei dipendenti nel 2018 è risultato pari a 76 unità. Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria;

c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida;

d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi contemplati la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 500.000;

e) sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale che non consentono di applicare il disposto dell'art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, si evidenzia come essa non abbia realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;

f) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, si consideri che l'assemblea ordinaria della società, nel giugno 2015, ha approvato il nuovo compenso a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione (unico componente a percepirlo) nella misura di € 35.160 annui, pari all'ammontare minimo tra i due limiti stabiliti dalla legge, ovvero l'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 ai membri dei CdA, ex art. 4, del D.L. n. 95/2012, e il 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 26;

g) nell'ottica di aggregare società operanti in settori omogenei sul territorio regionale, in data 19.12.2018, con atto redatto a Ministero notaio dott.ssa Rita Merone, è stata completata la fusione per incorporazione della società CUP 2000 S.c.p.A. nella Società Lepida SpA (incorporante), con contestuale trasformazione dell'incorporante (Lepida S.p.A.) nella società consortile per azioni Lepida S.c.p.A., operazione deliberata dall'assemblea straordinaria della società in data 12.12.2018, e approvata da questo Comune con deliberazione consiliare n. 66 dell'11.10.2018.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida S.c.p.A. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" dalla medesima forniti, ai sensi dell'art. 10, comma 4-bis della L.R. n. 11/2004, fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERENCE - sistema di videocomunicazione; MultiplER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

Azioni intraprese

Si specifica che (in base a quanto esposto nella documentazione all'uopo predisposta dalla società) la complessiva operazione straordinaria di fusione dovrebbe determinare per il triennio 2019-2021: (i) maggior efficienza nei processi amministrativi e integrazione di funzioni, con conseguenti

risparmi di spesa; (ii) l'applicazione di un regime fiscale di vantaggio per l'IVA delle prestazioni rese nei confronti dei soci che, al netto dell'imposta non detraibile stimata, dovrebbe comportare un saldo positivo per circa 5 milioni di euro in media; (iii) l'introduzione della contabilità separata per singolo servizio, il quale avrà un costo basato sulla copertura dei costi esterni diretti, del costo pieno medio aziendale del personale tecnico rispettivamente allocato, degli eventuali ammortamenti, oltre a una quota dei costi generali e del costo del personale amministrativo (o del personale comunque non direttamente allocato al singolo servizio). Con tale contabilità analitica sarà pertanto (eventualmente) possibile effettuare il conguaglio consortile (positivo o negativo) in quota parte percentuale rispetto alle azioni di finanziamento o cofinanziamento.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

6. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

1. BPER Banca S.p.A. (partecipazione indiretta)

Con la deliberazione n. 86 del 13 dicembre 2018, il Consiglio Comunale ha formulato alla Fondazione Scuola materna Guglielmo Raisini, avente sede in Modena, Via Bonacini n. 195/A con codice fiscale 80008470363, ente soggetto a controllo ai fini di quanto previsto dall'art. 2, lett. g), TUSP, l'indirizzo di procedere alla dismissione delle n. 1.250 azioni della BPER Banca S.p.A. da esso possedute alla data di riferimento del primo piano di razionalizzazione periodica adottato (con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2018), ai sensi dell'art. 20 TUSP, posto che tali azioni si configuravano quali partecipazioni indirette del Comune di Modena e non risultavano necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (tale decisione è stata assunta in continuità con quelle prese nell'ambito del piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alle azioni all'epoca direttamente detenute dal Comune di Modena nella allora Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop.p.A.; e nell'ambito del piano di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24, TUSP, con riferimento alle azioni possedute dall'ente controllato: "ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano").

Come comunicato dalla Fondazione tramite Pec del 11.11.2019, prot. n. 333470/2019, è stata avviata la procedura di vendita delle 1.250 azioni della BPER Banca S.p.A in suo possesso, che si concluderà entro il 31.12.2019.

2. ERVET S.p.A

Sintesi storica della società

ERVET S.p.A. (Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio) è stata una società a totale ed esclusivo capitale pubblico che ha operato come società “strumentale” a servizio della Regione e degli Enti Locali per la realizzazione di progetti a sostegno dello sviluppo territoriale. La suddetta società, costituita per atto unilaterale della Regione Emilia Romagna, a norma dell'art. 1 della L.R. 18.12.2013, n.44, ha poi esteso il proprio ambito di iniziative alla promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali, alle attività di formazione e aggiornamento professionale degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio, alla progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale, anche con funzioni di committenza e stazione appaltante.

Con l'ingresso di nuovi soci, la permanenza della Regione Emilia-Romagna in ERVET S.p.A. è stata condizionata, dapprima con l'art.1, comma 2, della L.R. n. 25/1993, al mantenimento della quota di maggioranza del capitale sociale in capo alla Regione e alla previsione della stipula di una convenzione con la Società stessa che assicurasse all' Ente regionale l'esercizio del controllo analogo.

Il Comune di Modena decise di aderire alla società in oggetto con deliberazione consiliare n. 184 del 06.11.1997, mediante l'acquisto di n. 2.000 azioni, al fine di sfruttare le opportunità di valorizzazione del territorio che ERVET S.p.A. era in grado di offrire.

Successivamente, in forza dell'autorizzazione contenuta nella L.R. n.1/2018, l'assemblea straordinaria di ERVET S.p.A., in data 21.12.2018, ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione della Società medesima e della Società ASTER – Società consortile per azioni – mediante costituzione di una nuova società consortile per azioni denominata “ART-ER Società consortile per azioni”.

All'assemblea straordinaria di cui sopra il Comune di Modena non ha partecipato, sebbene convocato con PEC, prot. n.199897 del 11.12.2018, **essendosi astenuto dal deliberare in merito.**

E' noto infatti (citando anche il Consiglio di Stato)²³ che la volontà di un soggetto pubblico, socio di una società di capitali, a differenza di quanto accade per un socio persona fisica, si forma all'esito di un procedimento amministrativo il cui atto principale è la deliberazione dell'organo consiliare (competente per legge). Il socio pubblico, cioè, agisce prima come autorità – e “*come autorità determina*”- , poi, come socio, - “*e come socio delibera*”- .

La decisione di non partecipare alla deliberazione della fusione di cui trattasi è dipesa, in particolare, dal fatto che questo Ente non fu messo in grado di formare al proprio interno la volontà da esternare in assemblea: ciò a cagione dell'omessa ostensione, da parte di ERVET, di alcuni atti indispensabili per l'espressione di voto.

Risultavano infatti depositati presso la Società, o consultabili via Internet, i seguenti documenti:

- il progetto di fusione con allegato lo Statuto di ART-ER (come da comunicazione via PEC di

²³ Vedi sul punto Consiglio di Stato Sez. V - Sentenza n. 578/2019

ERVET datata 02.11.2018) e la relazione dell'Amministratore unico sul progetto di fusione per unione in ART-ER S.c.p.A di nuova costituzione;

- la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio (come comunicato da ERVET via PEC in data 21.11.2018);
- il verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Amministratore Unico di ERVET (come da comunicazione via PEC di ERVET datata 06.11.2018);
- il bilancio di esercizio di ERVET alla data del 30.06.2018 (anteriore all'acquisto del ramo di azienda da FBM S.p.A.).

Mentre, ancora alla data del 22.11.2018²⁴ **risultavano mancanti, fra gli atti da consultare:**

- il business plan della società derivante dalla fusione, in cui evidenziare la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica del soggetto costituendo;
- la situazione patrimoniale di ERVET S.p.A. aggiornata, a fronte dell'acquisizione del ramo d'azienda da FBM S.p.A., perfezionatasi in data 25.09.2018;
- uno schema dell'accordo disciplinante le modalità del controllo analogo da parte dei soci.

Occorre a questo punto precisare quanto segue:

- sia ERVET S.p.A. che ASTER S.c.p.A., dalla cui fusione è nata ART-ER S.c.p.A., erano società ad azionariato totalmente pubblico.

Il progetto di fusione, approvato in data 02.11.2018 dall'organo amministrativo di ERVET S.p.A., e comunicato a questo Comune, con PEC, prot. n.171299/2018, qualificava l'operazione di cui trattasi come di "**fusione propria**" all'esito della quale - si cita testualmente - "*le due società fuse (ASTER ed ERVET) si estingueranno dando origine a una nuova società (società risultante dalla fusione), denominata ART-ER, che assumerà la natura di società consortile per azioni*".

L'operazione di fusione propria o "per unione" si distingue infatti dalla diversa forma di fusione "per incorporazione" poiché, ai sensi dello stesso art. 2501, primo periodo, del cod.civ., si esegue mediante costituzione di una nuova società.

La società di nuova costituzione, in quanto partecipata (al 100%) da pubbliche amministrazioni, è assoggettata alle norme speciali del Testo Unico n. 175/2016, preposte a regolare suddetta materia in deroga alla normativa comune (come precisato dallo stesso art. 1, comma 3, TUSP, le norme codicistiche e le norme generali di diritto privato recedono essendo chiamate ad integrare la disciplina speciale solo quando compatibili).

Il procedimento di partecipazione alla costituzione della nuova società è pertanto assoggettato al rispetto degli artt. 5 e 7 del D.Lgs n. 175/2016 (che normano, appunto, la fase pubblicistica di formazione della volontà di un soggetto pubblico in procinto di aderire a una nuova compagine sociale) e prevedono: la deliberazione del Consiglio Comunale con cui si decide di partecipare alla società costituenda; l'analitica motivazione in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle pubbliche finalità, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell'operazione e alle ragioni che giustificano tale scelta alternativamente all'esternalizzazione del servizio; la sottoposizione dello schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;

²⁴ (ciò è quanto si evince dalla mail del Settore Risorse finanziarie e affari istituzionali - Servizio Finanze, economato e organismi partecipati - del 22.11.2018 - posta agli atti del Settore.)

l'invio dell'atto adottato alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nel caso *de quo*, essendo mancata la fase pubblicistica di formazione della volontà, cioè lo svolgimento del processo decisionale, interno all'Ente, di compiere l'atto di diritto privato di adesione alla nuova società, **non si è verificata l'assunzione, in capo a questo Comune, della qualità di socio della "newco"ART-ER S.c.p.A.**

Pertanto, anche in analogia con il disposto di cui all'art. 7, comma 6, TUSP, il Comune stesso ha maturato il diritto alla liquidazione delle azioni che possedeva nella società ERVET S.p.A., quale effetto automatico – *ex lege* – della mancata deliberazione e adesione a ART-ER S.c.p.A.

Conseguentemente, con lettera del 15.01.2019, prot. n. 16586/2019, inviata a ERVET S.p.A., e con lettere del 04.06.2019, prot. n. 165622/2019, e del 02.07.2019, prot. n. 198969/2019, inviate a ART-ER Soc. con. S.p.A., questo Ente ha richiesto la liquidazione del controvalore di n. 153 azioni (pari alla partecipazione residua che il Comune di Modena deteneva in ERVET a seguito della riduzione del capitale sociale, tramite annullamento di azioni, deliberata - a norma dell'art. 2445 cod.civ. - dall'assemblea straordinaria del 25.07.2018).

La suddetta richiesta è, a tutt'oggi, rimasta inevasa, così come inevasa è rimasta la richiesta di rimborso del controvalore delle n. 1.847 azioni del Comune di Modena, annullate nell'ambito della sopra citata operazione di riduzione del capitale sociale.

Fermo restando quanto sopra esposte e solo per completezza di esposizione, deve affermarsi, senza timore di smentita, che la nuova società denominata ART-ER S.c.p.A. non possa annoverarsi tra le società c.d. legali "coattive o obbligatorie"²⁵, ancorché frutto di una fusione autorizzata con L.R., **ma tra quelle in cui la partecipazione dell'Ente locale è meramente facoltativa**. Si consideri, infatti che:

1) ART-ER S.c.p.A. è una "società in house" per lo svolgimento di servizi strumentali al perseguimento delle finalità proprie degli enti soci. La scelta delle modalità di svolgimento dei servizi strumentali (mediante gestione diretta o esternalizzata) costituisce, come è noto, un modo di esercizio della **discrezionalità organizzativa** che appartiene agli **Enti Locali** (entro i limiti stabiliti dal legislatore italiano e comunitario) **disgiuntamente dall'autonomia organizzativa riconosciuta alle Regioni**²⁶.

2) Le leggi istitutive di una società obbligatoria/coattiva vincolano i soggetti soci non solo a far nascere ma anche ad operare nella società sino al raggiungimento dello scopo sociale.

25 E' importante notare che, ai sensi dell'art. 7 TUSP, la costituzione di una nuova società deve sempre essere preceduta dalla **deliberazione dell'organo competente**; viceversa gli obblighi di analitica motivazione e di sottoposizione dello schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 175/2016, recedono nel caso di costituzione di una società - o di acquisto di una partecipazione - che "avvenga in conformità a espresse disposizioni legislative".

E' di tutta evidenza che la dicitura: "*Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società [...] avvenga in conformità a espresse previsioni legislative*", contenuta all'art. 5, comma 1, TUSP, alla quale il legislatore correla l'esonero dagli obblighi di analitica motivazione e la sottoposizione dello schema di deliberazione a forme di consultazione pubblica, non possa che riferirsi alla costituzione di società "obbligatorie" o "coattive": infatti solo con riguardo a quest'ultime sia la **motivazione** (che è l'onere che accompagna l'esercizio di una facoltà discrezionale della P.A.), che la **pubblica consultazione dello schema deliberativo** (quale forma di partecipazione dei privati ai processi decisionali della P.A.) risulterebbe "*inutiliter data*", essendo preclusa ogni forma di valutazione e scelta.

26 In materia di scioglimento e/o privatizzazione **delle società strumentali**, la Corte Costituzionale con sentenza n. 229/2013, mentre ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli del D.L. n.95/2012 (noto come "spending review") nei riguardi delle Regioni, in quanto lesivi dell'autonomia organizzativa regionale (affidata dall'art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa regionale residuale) e della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ne ha statuito la piena costituzionalità con riguardo alle amministrazioni pubbliche diverse dalle Regioni per il fatto che "*spetta al legislatore statale [...] disciplinare i profili organizzativi concernenti l'ordinamento degli Enti Locali (art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.)*".

Ciò si riflette sul regime di circolazione delle azioni precludendo non solo l'ingresso ma anche l'uscita dalla società degli stessi soci²⁷.

Contrasta, pertanto, con la natura di società coattiva/obbligatoria la facoltà di recesso espressamente riconosciuta ai soci sia dallo Statuto di ERVET S.p.A.²⁸, sia dall'art. 12 dello Statuto di ART-ER S.c.p.A.

3) La stessa partecipazione della Regione in ART-ER S.c.p.A. non è stata prevista come obbligatoria in quanto subordinata dalla legge al verificarsi di precise condizioni, quali: la partecipazione dell'Ente regionale come azionista di maggioranza; la nomina del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, e del presidente del collegio sindacale da attribuire alla competenza della Giunta Regionale.

4) Contrasta infine con la natura di società coattiva/obbligatoria la disciplina (più sopra ricordata) dell'operazione di fusione prevista dal progetto di fusione di ERVET e ASTER in conformità alla disciplina codicistica in materia.

²⁷ Vedi "Società legali" Definizione e descrizione del fenomeno di Daniele U. Santosuosso Giuffrè Editore.

²⁸ In forza del quale, alla data del 21.12.2018, avevano comunicato il proprio recesso da ERVET S.p.a: il Comune di Ferrara, l'Istituzione del museo d'arte della Città di Ravenna, il Comune di Faenza, il Comune di Bondeno, la Provincia di Forlì-Cesena, il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, il Comune di Forlì, l'Amministrazione provinciale di Ferrara, il Comune di Castel Bolognese, l'Azienda Usl di Modena.

7. ATTIVITA' DA INTRAPRENDERE

7.1 SETA S.p.A.

Come illustrato nella relativa scheda, SETA S.p.A. è una società ad azionariato pubblico: le azioni di SETA S.p.A sono infatti possedute per il 50,51% da una pluralità di enti pubblici in modo frazionato/pulviscolare (tra questi vi è il comune di Modena che detiene l'11,05% del capitale sociale) e per il rimanente 49,49% dalle società Herm S.r.l. (42,84%) e TPER S.p.A (6,65%).

Il socio di maggioranza relativa è, in verità, TPER S.p.A che detiene voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.2), del cod.civ., sia direttamente, sia per il tramite della controllata HERM S.r.l. (di cui possiede il 94,95% del capitale sociale).

Herm S.r.l., inoltre, è il socio industriale di SETA S.p.A, selezionato a seguito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, nella forma della gara a doppio oggetto, per l'affidamento del servizio di TPL da gestire mediante una società mista pubblico-privata. Il socio operativo della società mista affidataria del servizio, selezionato all'esito della predetta procedura di gara, era un'ATI composta da RATP Dèv, FER, CTT e "Nuova Mobilità Soc. Cons.a r.l.". I componenti della cordata vincitrice provvidero a costituire la "società di progetto" denominata "Holding Emilia Romagna Mobilità S.r.l." o "Herm S.r.l."

E' pertanto evidente che le decisioni gestionali strategiche spettino al socio industriale sia in qualità di socio detentore della maggioranza relativa delle azioni (come sopra dimostrato), sia in forza del contratto di servizio. Ciò impedisce all'azionariato frazionato, detenuto dalle pubbliche amministrazioni estranee al socio industriale, in assenza di accordi parasociali a ciò finalizzati, di incidere sulle scelte che a quest'ultimo competono.

Inoltre, come già evidenziato nell'apposita scheda, dall'esame stesso dell'assetto statutario della società emerge chiaramente la concreta impossibilità per i soci pubblici estranei al socio industriale (ancorché complessivamente detentori del 51% del capitale sociale) di incidere non solo sulle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale", ai sensi dell'art.2, lett. b), TUSP, come illustrato nel precedente alinea, ma anche di operare modifiche statutarie in assenza del consenso del socio privato.

Le norme statutarie che, attraverso la previsione di maggioranze particolarmente qualificate per le deliberazioni assembleari e per le decisioni del Consiglio di amministrazione, rendono di fatto determinante il consenso del socio privato (complessivamente detentore del 49% del capitale), sono contenute agli artt 14.1 e 17.6 dello statuto.

L'art. 14.1 stabilisce infatti che le modificazioni dello statuto vengano deliberate dall'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 75% del capitale.

- l'art. 17.6, rimette alle decisioni del Consiglio di amministrazione, da adottare con il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque, [tra le altre] l'approvazione e la modifica dei piani industriali/strategici; l'approvazione delle linee guida in materia di personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti; la determinazione dei compensi dei consiglieri delegati e degli amministratori (in quest'ultimo caso, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea); le deliberazioni riguardanti eventuali patti parasociali cui la Società aderisca.

A fronte di ciò gli artt. 16.1 e 14.5 del medesimo Statuto stabiliscono che la Società sia

amministrata da un C.d.A. composto da cinque membri, di cui solo tre nominati dagli Enti Locali (gli Enti Locali della Provincia di Modena hanno diritto di nominare 1 (uno) amministratore con la carica di Presidente).

Pertanto, come già evidenziato nell'apposita scheda, e conformemente a quanto espresso dalla Corte dei Conti -Sezioni riunite in sede di controllo- con la Sentenza n.11/2019²⁹ e dalla recentissima Sentenza n. 25 del 29.07.2019 delle Corte dei Conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale³⁰, si deve escludere la situazione di "controllo pubblico congiunto", stante che il socio privato concorre in modo chiaro ed univoco a determinare la governance della società.

Si ribadisce altresì che, venendo meno il presupposto normativo del controllo congiunto, SETA non può considerarsi società controllata dal Comune di Modena.

Tuttavia, fermo restando quanto sopra, in considerazione del fatto che le azioni di SETA sono, direttamente o indirettamente, possedute da pubbliche amministrazioni [gli azionisti di TPER S.p.A. risultano essere: la Regione Emilia-Romagna (46,13% delle quote), il Comune di Bologna (30,11%), la Città Metropolitana di Bologna (18,79%), l'Azienda Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia (3,06%), la Provincia di Ferrara (1,01%), il Comune di Ferrara (0,65%), Ravenna Holding S.p.A. e la Provincia di Parma (0,04%) e TPER S.p.A (0,16%)], nelle more di un'eventuale pronuncia legislativa (pure sollecitata dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali nel mese di luglio 2019 e dall'ANAC con la Delibera n. 859 del 25.09.2019) questo Comune, anche in ossequio al richiamo contenuto nella deliberazione n. 130/2018 della Sezione di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, si farà parte attiva presso la Regione (in qualità di socio maggioritario di TIPER S.p.A., controllante di HERM S.r.l.) per verificare la sua disponibilità a promuovere la stipula di uno strumento negoziale, ad es. un patto parasociale, che coinvolga l'intera compagine societaria, orientato a rendere lo statuto di SETA S.p.A. maggiormente aderente alle norme previste per le società a controllo pubblico.

Si rammenta infine che detta Società, anche in attuazione della proposta avanzata, ex art. 11, comma 16, TUSP, da questo Comune, con lettera prot. n. 25484/2017, sta erogando ai componenti del proprio Consiglio di amministrazione compensi contenuti entro le soglie massime individuate all'art. 11, comma 6, del medesimo decreto, e non riconosce ai dirigenti emolumenti di fine mandato.

29 La Sentenza così statuisce: "Naturalmente, come già sottolineato da recenti sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte (n. 16/2019/EL), l'esposto criterio di individuazione, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, deve essere rivisto quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).

Si sottolinea, in proposito, che lo stesso legislatore del TUSP riserva alle società miste pubblico-privato un'apposita disciplina (funzionale, in particolare, all'attuazione del rapporto sociale e contrattuale), anche in ordine agli strumenti per l'integrazione di situazioni di controllo (cfr. art. 17, commi 1-4)".

30 Secondo la citata Sentenza la situazione di controllo pubblico deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie e da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti, determinano la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

7.2 ProMo Soc. cons. a r.l., in liquidazione

Proseguirà l'impegno di questo Comune a sollecitare, per quanto di competenza, il celere svolgimento delle operazioni di liquidazione al fine di addivenire ad una rapida cancellazione della società dal registro delle imprese.

7.3 – Adempimenti ex art. 11, commi 6 e 7

In adempimento all'orientamento espresso in data 10.06.2019 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, questo Comune inviterà le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 11, comma 3, del TUSP, nelle more di approvazione del Decreto Ministeriale previsto dall' art. 11, comma 6, le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo, ai fini dell'applicazione della soglia massima di cui al comma 7 del medesimo articolo.

8. RINVII

Con il presente documento si è fatto più volte rinvio ai seguenti atti del Comune di Modena:

Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 06.04.2017, avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Modena”;

Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 13.12.2018, avente ad oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Modena”;

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 26.09.2019, avente ad oggetto: “Bilancio Consolidato 2018 del Gruppo Comune di Modena - Verifica finale del controllo sulle Società partecipate per l'esercizio 2018 e monitoraggio infra-annuale 2019”.

La suddetta documentazione si trova pubblicata, rispettivamente, agli indirizzi:

<https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/provvedimenti-altri/archivio-provvedimenti-altri/anno-2017/12-04-2017-revisione-straordinaria-delle-partecipazioni-societarie-del-comune-di-modena>

<https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/provvedimenti-altri/archivio-provvedimenti-altri/anno-2018/19-12-2018-razionalizzazione-periodica-delle-partecipazioni-societarie-del-comune-di-modena-anno-2018>

<https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/provvedimenti-altri>



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2018

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3666/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 18/11/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2018

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3666/2019.

Modena li, 18/11/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2018

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 3666/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 19/11/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2018

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3666/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/11/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 81 del 12/12/2019

**OGGETTO : ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MODENA ALLA
DATA DEL 31.12.2018**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 23/12/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 03/01/2020

Modena li, 08/01/2020

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**